




CONSIGLIO DI BACINO

VERONA NORD

AMBIENTE E TERRITORIO

CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD
C.so G. Garibaldi 24 – 37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 0456861510 – Fax 0456860851
Pec: consigliodibacinoveronanord@pec.it



**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

CIG: 98521370A7

TITOLO I - CARATTERE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e Comuni serviti

Art. 2 - Definizioni e classificazione

Art. 3 - Normativa di riferimento

Art. 4 - Carattere di servizio pubblico essenziale dell'appalto ed obbligo di continuità dei servizi

Art. 5 - Durata dell'affidamento

Art. 6 - Cessione del contratto e subappalto

TITOLO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 7 - Personale in servizio

Art. 8 - Mezzi e attrezzature

Art. 9 - Supporto cartografico e informatico

Art. 10 - Criteri Ambientali Minimi

Art. 11 - Contenitori da immettere in servizio

Art. 12 - Numero verde eco sportello telefonico

Art. 13 - Responsabile del servizio

Art. 14 - Referente territoriale e ispettori ecologici

TITOLO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 15 - Criteri generali

Art. 16 - Cura delle attrezzature dei Comuni e delle utenze

Art. 17 - Rete stradale e condizioni meteorologiche

Art. 18 - Estensione territoriale dei servizi

Art. 19 - Calendari dei servizi

Art. 20 - Raccolta porta a porta

Art. 21 - Raccolta "porta a porta" della frazione secca non recuperabile

Art. 22 - Raccolta porta a porta della frazione umida

Art. 23 - Raccolta porta a porta della frazione verde

Art. 24 - Compostaggio domestico

Art. 25 - Raccolta porta a porta delle frazioni secche recuperabili

Art. 26 - Raccolta con contenitori stradali

Art. 27 - Lavaggio dei contenitori e smaltimento della frazione di risulta

Art. 28 - Raccolta stradale della frazione secca

Art. 29 - Raccolta stradale della frazione umida

Art. 30 - Raccolta stradale della carta e del cartone

Art. 31 - Raccolta stradale della plastica delle lattine e della banda stagnata

- Art. 32 - Raccolta stradale del vetro
- Art. 33 - Contenitori di proprietà dei Comuni
- Art. 34 - Raccolta della frazione ingombranti e dei RAEE
- Art. 35 - Raccolta presso i cimiteri di rifiuti diversi dai rifiuti da esumazione ed estumulazione
- Art. 36 - Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 37 - Raccolta dei rifiuti mercatali e pulizia delle aree
- Art. 38 - Servizi di raccolta dei rifiuti in occasione di feste e manifestazioni varie
- Art. 39 - Spazzamento meccanico
- Art. 40 - Pulizia di parchi e giardini pubblici
- Art. 41 - Pulizia manuale e pulizia caditoie stradali
- Art. 42 - Svuotamento dei cestini portarifiuti
- Art. 43 - Pulizia aree portuali
- Art. 44 - Pulizia delle aree di posizionamento delle campane del vetro e dei contenitori delle altre raccolte differenziate
- Art. 45 - Rimozione rifiuti abbandonati
- Art. 46 - Gestione dell'Ecocentro/Centro di raccolta
- Art. 47 - Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali provenienti da attività di esumazione ed estumulazione
- Art. 48 - Servizi diversi, occasionali e non previsti
- Art. 49 - Trasporto e pesatura dei rifiuti
- Art. 50 - Proprietà e destinazione finale dei rifiuti ed impiantistica
- Art. 51 - Forme di collaborazione
- Art. 52 - Controllo di qualità
- Art. 53 - Iniziative di sensibilizzazione, di educazione ed informazione ambientale
- Art. 54 - Raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata
- Art. 55 - Documentazione e trasmissione dati

TITOLO IV - PARTE AMMINISTRATIVA

- Art. 56 - Responsabilità e danni
- Art. 57 - Penalità
- Art. 58 - Spese ed oneri fiscali
- Art. 59 - Garanzia definitiva
- Art. 60 - Importo contrattuale
- Art. 61 - Invariabilità e revisione dei corrispettivi
- Art. 62 - Pagamenti
- Art. 63 - Formulazione di nuovi servizi
- Art. 64 - Variazione per eventi straordinari o altre misure di sicurezza
- Art. 65 - Risoluzione del contratto

Art. 66 – Recesso

Art. 67 – Clausola di subentro

Art. 68 – Controversie

Art. 69 – Riferimento alla legge e disposizioni finali

ELENCO ALLEGATI

- ✓ ALL.A COSTI DEL SERVIZIO PER SINGOLO OPERATORE
- ✓ ALL.A1 CAMPEGGI LAZISE
- ✓ ALL.A2 CAMPEGGI PESCHIERA DEL GARDA
- ✓ ALL.B ELENCO PREZZI, COSTI UNITARI, MEZZI, PERSONALE, TRASPORTI, FORNITURE
- ✓ ALL.B1 SCHEMA DELLA SCHEDA DI DETTAGLIO PER I NUOVI SERVIZI
- ✓ ALL.C COSTI DI SMALTIMENTO TRATTAMENTO RIFIUTI
- ✓ ALL.D RICAVI DA CESSIONE DEI MATERIALI
- ✓ ALL.E ORARI INDIRIZZI E LINK LOCALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI
- ✓ ALL.F CALENDARI DI RACCOLTA PORTA A PORTA ANNO 2023 ED ORARI DI ESPOSIZIONE PER SINGOLO COMUNE
- ✓ ALL.G CARTOGRAFIA SPAZZAMENTO
- ✓ ALL.H ABITANTI ANNO 2020 E SISTEMI DI RACCOLTA
- ✓ ALL.I CARTOGRAFIA SISTEMI DI RACCOLTA
- ✓ ALL.L DATI CERTIFICATI ARPAV E ISPRA
- ✓ ALL.M ELENCO NON NOMINATIVO DEL PERSONALE DELL'USCENTE GESTORE

TITOLO I - CARATTERE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e Comuni serviti

La presente procedura è da considerarsi quale gara "ponte" della durata prevista di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi, con rinnovo ripetibile per tre volte (per un totale dei rinnovi di massimo 18 mesi), secondo le modalità meglio descritte nel disciplinare di gara.

Tale gara ponte è propedeutica all'attuazione del Piano Industriale finalizzato all'esecuzione del servizio di raccolta integrato dei rifiuti nei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord.

Costituisce oggetto del presente appalto la esatta e regolare esecuzione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e da utenze non domestiche in genere, ed il conferimento presso gli impianti di smaltimento e/o recupero (individuati dal Consiglio di Bacino Verona Nord o dall'Affidatario, come specificato nell'art. 50 del presente Capitolato). Il servizio verrà effettuato nei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord e più nello specifico:

- nei Comuni di Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone del Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte D'Alpone, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Bonifacio, Selva di Progno, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Vestenanova, Villafranca di Verona, con decorrenza dall'affidamento della presente procedura, ovvero dalla sottoscrizione dell'accordo quadro e dello specifico contratto esecutivo da parte del singolo Comune;
- il Comune di Sommacampagna è attualmente titolare di un contratto con scadenza al 30.06.2024 e, pertanto, i servizi avranno decorrenza indicativa dal 01.07.2024 senza soluzione di continuità.

Per il numero di abitanti di ogni singolo Comune e per l'indicazione del tipo di raccolta ad oggi effettuata vedasi la documentazione tecnica Allegata.

L'Affidatario del servizio di cui al presente avviso dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

a. servizi base;

- b. servizi complementari;**
- c. servizi specifici e/o accessori;**

a. Servizi base: servizi attivati sui Comuni per:

1. raccolta e trasporto frazione secca non recuperabile;
2. raccolta e trasporto frazione organica dei rifiuti urbani;
3. raccolta e trasporto carta e cartone;
4. raccolta e trasporto plastica, alluminio, acciaio e banda stagnata;
5. raccolta e trasporto frazione vetro.

b. Servizi complementari: servizi diversi da quelli previsti nel punto precedente, attivati sui Comuni per:

1. raccolta e trasporto frazione verde;
2. raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani pericolosi;
3. raccolta su chiamata, trasporto e conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti urbani ingombranti;
4. noleggio dei container negli ecocentri comunali;
5. raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti conferiti ai centri di raccolta;
6. raccolta differenziata dei rifiuti mercatali;
7. raccolta rifiuti presso Camping, Residence e altre strutture Turistiche e Parchi Divertimento e/o Tematici, incluso quanto nel caso riconducibile a convenzioni in essere tra queste utenze specifiche ed il Consiglio o il Comune interessato. Per detti servizi potrà essere richiesto l'accesso in vie e aree private, pertanto l'Affidatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in termini di sicurezza.

c. Servizi specifici e/o accessori: servizi, diversi da quelli previsti alle precedenti lettere a) e b), che **possono** essere richiesti dalle singole Amministrazioni comunali e che includono a titolo non esaustivo:

1. spazzamento meccanico e manuale del territorio;
2. servizi dedicati ad attività commerciali, turistiche e altre strutture o Enti che producano rifiuti urbani e che necessitino di specifici standard di servizio.
3. lavaggio e disinfezione dei contenitori, compresa l'area di stazionamento degli stessi (e relativo smaltimento delle acque di risulta a cura e carico dell'Affidatario);
4. svuotamento dei cestini stradali;
5. raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di destino autorizzati dei rifiuti provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione;
6. raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di recupero e/o smaltimento indicati dal Consiglio, dei rifiuti di varia natura e quantità,

abbandonati su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ove possibile previa selezione degli stessi;

7. pulizia saltuaria degli ecocentri con spostamento dei containers, pulizia delle aree di stazionamento degli stessi, lo spurgo e pulizia delle griglie, delle caditoie e dei pozzetti con smaltimento dei materiali di risulta presso gli impianti autorizzati;
8. pulizia dei parchi, dei giardini pubblici;
9. pulizia delle aree portuali;
10. pulizia delle caditoie stradali;
11. predisposizione, realizzazione e recapito alle utenze a carico dell'Affidatario di un calendario annuale per la raccolta dei rifiuti porta a porta;
12. programma di attività di sensibilizzazione ambientale da svolgersi sul territorio dei Comuni appartenenti al Consiglio per un importo annuale non inferiore al 0,35% del valore contrattuale dell'appalto. La campagna verrà coordinata e gestita in collaborazione con il Consiglio di Bacino Verona Nord.

Sono in carico all'Affidatario e da intendersi ricompresi nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara, tutti i servizi sopra elencati, così come ulteriormente specificati nel presente Capitolato e nei suoi allegati.

Nel caso di conferimento ad impianti di destino la cui individuazione (come specificato nell'art. 50 del presente Capitolato) è competenza del Consiglio, il trasporto di rifiuti urbani sarà a totale carico dell'Affidatario e incluso nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2) così come risultante a seguito del ribasso di gara, nell'ambito di un'area geografica che corrisponde al territorio del Consiglio. Ove si tratti di eseguire trasporti esterni al territorio del Consiglio, il relativo costo rimarrà a carico dell'Affidatario fino ad una distanza ricadente nell'ambito del territorio idealmente delimitato da un raggio di 70 (settanta) chilometri in linea d'aria dalla sede legale del Consiglio in Corso Garibaldi, 24, Villafranca di Verona (VR) all'impianto di destino. Per distanze superiori ai suddetti 70 km in linea d'aria, verrà riconosciuto un costo chilometrico aggiuntivo in euro/km come indicato nell'Allegato B con l'applicazione del ribasso di gara. Tale corrispettivo applicato sui chilometri eccedenti è comprensivo del trasporto di andata e ritorno.

Nel caso di conferimento ad impianti di destino la cui individuazione (come specificato nell'art. 50 del presente Capitolato) è di competenza dell'Affidatario, il trasporto di rifiuti urbani sarà a totale carico dell'Affidatario indipendentemente dalla distanza dei suddetti impianti, essendo il relativo onere già incluso nei valori euro/ton riportati negli allegati C e D, come risultanti dall'applicazione del ribasso (per l'allegato C) e del rialzo (per l'allegato D) offerto in gara.

Per i servizi specificati negli Allegati C e D sarà riconosciuto un corrispettivo a misura come da valori euro/ton riportati nei suddetti allegati, come risultanti dall'applicazione del ribasso (per l'allegato C) e del rialzo (per l'allegato D) offerto in gara; in particolare:

- gli importi derivanti dalla moltiplicazione euro/ton x tonnellate di rifiuti gestiti di cui all'Allegato C determineranno un costo aggiuntivo da riconoscersi all'Affidatario;
- gli importi derivanti dalla moltiplicazione euro/ton x tonnellate di rifiuti gestiti di cui all'Allegato D saranno gestiti in termini di riduzione degli importi riconosciuti all'Affidatario.

Il Consiglio si riserva la facoltà di effettuare il controllo sullo svolgimento dei servizi, anche con potere ispettivo e sanzionatorio, utilizzando personale proprio, dei Comuni appartenenti al Consiglio e anche di altri enti/società.

Le caratteristiche dei servizi ed il costo per singolo Comune di riferimento per la definizione della base di gara sono riportati nell'allegato A). Il costo del servizio nei campeggi, attualmente gestiti mediante convenzione dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, dei Comuni di Lazise e Peschiera del Garda è riportato rispettivamente nell'allegato A1) e nell'Allegato A2), sempre con riferimento alla definizione della base di gara.

L'Affidatario dovrà impegnarsi a disporre di idonei cantieri (centro servizi), di cui: almeno uno posizionato in zona baricentrica rispetto ai Comuni aderenti al Consiglio ubicati nell'area nord-ovest della Provincia e uno ubicato nell'area nord-est della Provincia per i Comuni aderenti al Consiglio siti in tale zona. I cantieri dovranno essere dedicati al ricovero dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature impiegati per l'espletamento dei servizi.

Presso i Centri di Servizio, di cui al comma che precede, debbono essere altresì allestiti locali spogliatoio, docce, servizi igienici, opportunamente separati per uomini e donne. Detti locali dovranno essere sottoposti alla valutazione iniziale del competente servizio

ASL, provvedendo successivamente a mantenere inalterate le loro condizioni iniziali di attivazione.

L'Affidatario dovrà predisporre un Piano Operativo di Gestione entro e non oltre un mese dall'aggiudicazione definitiva; il Piano dovrà indicare per ogni singolo Comune:

- il numero di personale impiegato per tipologia di servizio ed il relativo inquadramento contrattuale;
- tipologia e numero di mezzi utilizzati per ogni servizio;
- tempistiche impiegate per addetti e mezzi per ogni singolo servizio, inclusiva della quantificazione del monte ore annuo dedicato.

Relativamente ai Comuni di Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo e Sant'Anna d'Alfaedo, come richiamato nella DGR 544/2023 (*"Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2021 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2022 e modifica degli obblighi amministrativi elencati al punto 6 dall'Allegato A della DGR n. 336/2021, con indirizzi su alcune scadenze relative ad attività previste dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti"*) il Piano Operativo dovrà prevedere obbligatoriamente, entro due (2) mesi dall'avvio dell'affidamento, l'attivazione, come previsto dall'art.7 comma 3 della Normativa di Piano, la raccolta delle seguenti frazioni:

- Verde e FORSU
- Carta
- Plastica e Metalli
- Vetro
- (ove possibile) Legno

Modifiche apportate in corso e **situazioni particolari**:

- il Comune di Sommacampagna è attualmente titolare di un contratto con scadenza al 30.06.2024 e, pertanto, indicativamente dal 01.07.2024 senza soluzione di continuità, l'appaltatore/l'aggiudicatario dovrà garantire sul territorio comunale lo stesso servizio attualmente oggetto di autonomo appalto.
- Si richiama ed evidenzia che il Comune di Bardolino ha attivato un progetto denominato "cassonetti intelligenti" limitato all'abitato della frazione di Calmasino ed alle frazioni dell'umido e del secco. Nello specifico si tratta della fornitura di 141 contenitori dotati di apertura controllata con tessera magnetica. Tale progetto, che prevede il noleggio dei contenitori, ha una durata temporanea e limitata.
- Alcuni Comuni del Bacino (nello specifico trattasi dei Comuni di Bardolino, Bosco

Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant'Anna d'Alfaedo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese) hanno autonomamente aderito al bando PNRR per la messa in opera di progetti inerenti il potenziamento/miglioramento dei sistemi di raccolta; tali progetti prevedono anche l'acquisto di contenitori per varie frazioni di rifiuti di origine urbana. In relazione al progetto, non ancora perfezionato, alla tipologia ed alla modalità esecutiva che sarà determinata, l'appaltatore dovrà garantire l'aggiornamento del sistema di raccolta. Eventuali oneri aggiuntivi o in riduzione saranno oggetto di recepimento nell'ambito della metodologia ARERA MTR-2.

- Il Comune di Affi nel corso dell'annualità 2023 ha previsto l'attivazione della raccolta "porta a porta" della carta e cartone per le utenze domestiche con frequenza quindicinale e la riduzione da 52 a 26 passaggi per la raccolta porta a porta della frazione secca. La modifica verrà posta in essere a partire dall'attivazione del nuovo contratto ed il relativo costo verrà inserito secondo la metodologia ARERA nei PEF relativi.
- Modifiche alla raccolta della frazione VETRO: al fine di ottimizzare la raccolta sul territorio del Bacino ed anche per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori impiegati nella raccolta "porta a porta", l'affidatario dovrà predisporre un progetto finalizzato alla modifica del sistema di raccolta, per la sola frazione vetro, con passaggio a raccolta tramite campane. Il relativo costo di fornitura dei contenitori e l'eventuale differenza nell'esecuzione del servizio verranno contabilizzati come metodologia ARERA in vigore.

Art. 2 - Definizioni e classificazione

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., ai fini del presente Capitolato viene adottata la seguente classificazione:

Frazione secca non recuperabile: il rifiuto urbano che residua dalla raccolta separata delle frazioni secche recuperabili e della frazione organica dei rifiuti, come, a mero titolo di esempio ma non esaustivamente: carta sporca, carta assorbente, carta oleata o plastificata (poliaccoppiati), cocci di ceramica, porcellana o terracotta, piccoli oggetti di uso domestico, calze in nylon, sottovasi in plastica, bacinelle in plastica, giocattoli in plastica, cassette audio e video, cosmetici e tubetti di dentifricio, pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici, oggetti in gomma, spugne, polveri dell'aspirapolvere.

Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) o frazione umida o rifiuto umido: il materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e costituito da residui alimentari, ovvero a mero titolo di esempio, ma non esaustivamente: resti alimentari, avanzi di cibo, scarti di cucina, piccole ossa, pane vecchio, salviette di carta, ceneri spente di caminetti, alimentari avvariati,

gusci d'uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri da tè, tovaglioli o fazzoletti sporchi, escrementi o lettieri naturali di piccoli animali domestici, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica.

Carta: a titolo non esaustivo: carta pulita, carta da lettere, buste, fogli, carta patinata, giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta, dépliant, contenitori di carta accoppiata quali Tetrapack e simili (il presente elenco, è puramente indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito da COMIECO).

Plastica o frazione plastica: a titolo non esaustivo: gli imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei polimeri di seguito elencati (il presente elenco, è puramente indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.).

Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; cassette e fusti; **Polietilene tereftalato (PET)** bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; **Polivinilcloruro (PVC):** bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; **Polipropilene (PP):** flaconi per detergenza e cosmetica; cassette; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; **Polistirene (PS):** scatole trasparenti; flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); **Polistirolo:** imballaggi per alimenti, vaschette e cassette.

Plastica dura: a titolo non esaustivo: taniche vuote, cassette per frutta e verdura, sedie e tavoli in plastica, vasi di grosse dimensioni, secchi vari, materiale plastico siglato PPE e PTT.

Vetro o frazione vetro: a titolo non esaustivo: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose. A titolo non esaustivo, trattasi di: bottiglie in vetro, flaconi in vetro, vasetti in vetro, bicchieri in vetro, contenitori in vetro di qualsiasi tipo.

Alluminio, acciaio e banda stagnata a titolo non esaustivo: i contenitori in alluminio, acciaio, banda stagnata, (es.: lattine e barattoli) utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose (il presente elenco, è puramente indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal C.I.AL.).

Rifiuto verde o frazione verde: a titolo non esaustivo: la frazione costituita esclusivamente da scarti del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature

(non provenienti da agricoltura), anche proveniente dalle aree cimiteriali.

Rifiuti urbani pericolosi o frazioni particolari: i rifiuti che, per loro caratteristiche o per espresse disposizioni di Legge, devono essere avviati a forme particolari di recupero o smaltimento. Per esempio: olii minerali usati, pile e batterie per apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico, medicinali scaduti, contenitori contaminati da liquidi e sostanze infiammabili, irritanti nocivi tossici corrosivi e ecotossici, batterie per auto esauste possedute da privati, olii e grassi esausti di origine vegetale ed animale.

Rifiuti ingombranti: i rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie; possono essere conferiti al servizio di raccolta porta a porta su chiamata, ove previsto, o presso il centro di raccolta; a titolo non esaustivo: materassi, sedie e tavoli da giardino in resina, ecc.

Rifiuti abbandonati: i rifiuti di qualsiasi tipologia, natura, provenienza e dimensione, abbandonati su aree pubbliche o private.

Rifiuti mercatali: i rifiuti provenienti dalle attività del mercato.

Imballaggio: un prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di cui all'art. 218, comma a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, esclusi i residui della produzione.

RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 49/2014 e ss.mm.ii.

Rifiuti cimiteriali: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione delle salme)e, in particolare, resti di indumenti, feretri, parti lignee e metalliche di casse, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (art. 183, comma 1, lett. b-ter) punto 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio.

Raccolta porta a porta o raccolta domiciliare: la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, inclusi rifiuti simili ai domestici presso le piccole utenze non domestiche, che prevede il prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi anche eventualmente reperiti dalle utenze, salvo diverse indicazioni specificate nel Capitolato, secondo modalità e tempi prefissati dal Consiglio.

Raccolta con contenitori stradali: la raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici contenitori rigidi presso punti fissi su strade e aree pubbliche (cassonetti, isole interrate, ecc.), o in punti di accentrimento.

Raccolta su chiamata: la raccolta a domicilio di rifiuti urbani, ingombranti od altritipi di rifiuti, in quantità o dimensioni eccessive per il conferimento al servizio ordinario, concordata previamente con il Consiglio.

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Raccolta monomateriale: la raccolta differenziata di una sola frazione merceologica contenuta nei rifiuti urbani.

Raccolta multimateriale: la raccolta in un unico flusso di due o più frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabili con appositi impianti di selezione multimateriali.

Conferimento: le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finalidebitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale).

Conferimento differenziato: la modalità con cui il produttore di rifiuti urbani li conferisce in maniera differenziata per categorie merceologiche al servizio pubblico di raccolta.

Trasporto: le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) per la raccolta, o dai luoghi di deposito temporaneo, fino agli impianti di recupero e/o di smaltimento indicati dal Consiglio o individuati dall’Affidatario e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/06 s.m.i..

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.lgs. n.152/06 s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta del suddetto decreto.

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Contenitore di raccolta: un recipiente flessibile a perdere (sacco), oppure un recipiente rigido da riutilizzarsi (p.es. biopattumiera, mastello da 20-40 lt, contenitore carrellato da 120-360 lt, cassonetto condominiale e per Utenze pubbliche, di volumetria variabile da 660 a 1.100 litri, ecc.), fornito alla o reperito a cura della utenza domestica, utenza non domestica, utenze pubbliche, per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Ecocentro/centro di raccolta o centro comunale di raccolta: l'area custodita ed attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni conferiti dalle sole utenze domestiche o dalle utenze non domestiche autorizzate dal Comune, autorizzati ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 s.m.i.

Ecopunto: si intende qualsiasi punto di raccolta sul territorio comunale ad esclusione dei centri di raccolta, quali ad esempio strutture o aree individuate presso il cimitero, deposito comunale, magazzino comunale, campi sportivi, ecc.

Utenza domestica: le utenze relative a civili abitazioni, in cui non è svolta alcuna attività commerciale/produttiva/di servizio.

Utenza non domestica: le Comunità, le attività commerciali, di servizi, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Condomini e Residence: gli edifici destinati a più utenze in cui vi sia l'amministratore e la gestione dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo di contenitori condominiali.

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. Tutti i servizi del presente Capitolato dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa Comunitaria, Nazionale, Regionale vigente in materia e di quella che verrà emanata nel periodo di durata dello stesso, in particolare: D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., Legge Regione Veneto n. 3 del 2000, Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 988 del 9 agosto 2022 e relativi allegati, nonché direttive e prescrizioni degli Enti preposti alla pianificazione e al controllo in materia di rifiuti, regolamenti Comunali per la raccolta e la gestione dei rifiuti, inoltre D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. sulla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati.
2. In materia di sicurezza si fa riferimento al testo unico sulla sicurezza, ovvero al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. Per l'espletamento dei servizi l'Affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.
4. L'Affidatario dovrà essere in possesso e garantire il costante mantenimento delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001/EMAS.
5. In caso di violazione di tali norme l'Affidatario sarà ritenuto unico responsabile delle inadempienze e soggetto al pagamento delle sanzioni che verranno irrogate, fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato.
6. I testi delle norme sopra elencate e di tutte le altre norme vigenti in materia, se ed in quanto applicabili al presente contratto, sono da intendersi come quelli in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.

Art. 4 - Carattere di servizio pubblico essenziale dell'appalto ed obbligo di continuità dei servizi

1. I servizi oggetto del presente contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui alla normativa vigente, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o interrotti, salvo casi di eccezionale forza maggiore previsti per legge.
2. In caso di sciopero si applicano le disposizioni della Legge 12.06.1990, n. 146 e s.m.i. che detta norme per l'esercizio di tale diritto nei servizi di cui trattasi. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 58 del presente Capitolato, gli scioperi del personale addetto ai servizi oggetto del contratto direttamente imputabili all'Affidatario, quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. In caso di abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza, degli obblighi e delle condizioni previste dal presente Capitolato, il Consiglio potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, ai sensi e con gli effetti del presente Capitolato. In ogni caso, i servizi non effettuati a causa di scioperi dovranno essere recuperati entro e non oltre le 24 ore successive all'evento (in caso di recupero previsto per un giorno festivo, il servizio dovrà essere recuperato nel primo giorno feriale successivo). In caso di forza maggiore, i servizi dovranno essere recuperati non appena le condizioni lo consentiranno. I suddetti recuperi non daranno luogo a maggiori pretese economiche da parte dell'Affidatario. Qualora, per cause di forza maggiore legate alla temporanea e documentata mancanza di personale, l'Affidatario non fosse in grado di erogare tutti i servizi di cui al presente Capitolato ed ai relativi allegati, le Parti concorderanno le modalità temporanee di riduzione dei servizi stessi e la corrispondente riduzione del corrispettivo, fermo restando l'obbligo in capo all'Affidatario di ripristinare pienamente i livelli di servizio il prima possibile.

Art. 5 – Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è fissata in 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi e rinnovo ripetibile per un massimo di tre volte (per un totale complessivo massimo di 18 mesi di rinnovo oltre i 12 mesi iniziali), secondo le modalità meglio descritte nel disciplinare di gara.
2. Qualora allo scadere dei termini previsti al punto che precede non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento del servizio, l'Affidatario dovrà garantire l'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato fino

alla data di assunzione del servizio da parte dell'impresa subentrante. Durante tale periodo, che potrà avere una durata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (ipotizzabile in massimo 12 mesi), rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

Art. 6 – Cessione del contratto e subappalto

1. È vietata la cessione, in tutto od in parte, del contratto.
2. Il subappalto è ammesso con i limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e secondo le previsioni del presente articolo.
3. La volontà di procedere al subappalto (con specifica dei servizi da subappaltarsi) deve essere dichiarata dalle imprese concorrenti in sede di gara.
4. Il subappaltatore, relativamente alla quota di servizio di propria competenza, dovrà possedere tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecniche professionali previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara.
5. In particolare, relativamente ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti, l'autorizzazione al subappalto da parte del Consiglio sarà espressamente subordinata alla produzione a cura dell'Affidatario di copia delle previste autorizzazioni di legge, quali iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali delle imprese subappaltatrici che effettuano la gestione dei rifiuti.
6. L'Affidatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Consiglio ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I subappaltatori, come l'Affidatario, sono tenuti a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza delle norme anzidette per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I subappaltatori, per mezzo dell'Affidatario, trasmettono al Consiglio prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

TITOLO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 7 - Personale in servizio

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Affidatario dovrà avere alle proprie dipendenze il personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti e nel pieno rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ambientali.
2. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Affidatario, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
3. L'Affidatario è tenuto:
 - a. ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
 - b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c. a depositare, prima dell'inizio dell'affidamento, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
 - d. a trasmettere, su richiesta del Consiglio, la copia dei versamenti contributivi eseguiti.
4. Il personale dipendente dall'Affidatario dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
5. Il personale in servizio dovrà, a spese dell'Affidatario, essere munito di divisa, a norma del vigente C.C.N.L. e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza, stabilite dalla normativa vigente.
6. Il personale dovrà essere munito di targhetta di identificazione personale da indossarsi sempre durante l'orario di lavoro.
7. Tutto il personale addetto ai servizi deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del pubblico, del personale del Consiglio e dei Comuni consorziati, nonché delle singole utenze e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia di igiene e sanità ed agli ordini impartiti dall'Affidatario stesso. Nei casi di inadempienza, è soggetto alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Il Consiglio potrà richiedere l'immediato allontanamento del personale che viene meno agli obblighi comportamentali, previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa.

8. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato al/ai referenti di cui all'art. 13 e 14, che saranno diretti interlocutori del Consiglio e dell'Amministrazione Comunale interessata per tutto quanto concerne la gestione dei servizi.
9. L'Affidatario, prima dell'inizio dell'affidamento, trasmetterà al Consiglio l'elenco nominativo del personale in servizio, specificando la relativa qualifica, mansione svolta, servizio e zone di assegnazione. L'Affidatario dovrà, in caso di variazioni del servizio, comunicare, entro 24 ore dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive modifiche dello stesso.
10. Nei casi d'infrazione, l'Affidatario è comunque sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori.
11. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In particolare ai sensi dell'art. 202, comma 6 del D.lgs. 152/2006, relativo al personale che verrà trasferito, dovranno essere mantenute tutte le condizioni contrattuali collettive ed individuali in atto.

Art. 8 - Mezzi e attrezzature

1. L'Affidatario deve disporre o dotarsi di ogni mezzo e attrezzatura idonea all'esecuzione di tutti i servizi previsti. Tali mezzi dovranno anche essere muniti di sistemi di trasmissione idonei a rendere immediate le comunicazioni riguardanti l'espletamento del servizio.
2. Inoltre, i mezzi che effettueranno i servizi di raccolta rifiuti (limitatamente a servizi specifici ad essi dedicati) presso utenze non domestiche (tra cui i campeggi) dovranno essere muniti di sistemi di registrazione dei conferimenti.
3. Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate con attrezzature e mezzi idonei, adottando modalità tali da salvaguardare l'igiene pubblica, garantire il decoro ambientale ed evitare molestie alla popolazione.
4. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni ecc., dovranno rispettare tutte le caratteristiche previste dal codice della strada e dalle normative vigenti per tale tipo di mezzi, con riguardo ai dispositivi segnaletici in rapporto alle particolari modalità operative e dovranno rispettare la normativa ambientale relativa alla circolazione dei mezzi. Ogni mezzo o attrezzatura deve

essere omologato ed autorizzato ai sensi di legge per l'uso specifico cui è destinato.

5. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere in perfetto stato d'efficienza, pulizia, disinfezione e decoro, nonché essere sottoposti a periodiche e precise manutenzioni secondo quanto prescritto dalle rispettive case produttrici. Su tutti i mezzi e le attrezzature dovrà comparire su ogni lato, in modo ben visibile il logo del Consiglio.
6. L'Affidatario dovrà utilizzare, in particolar modo nei centri storici, automezzi a basso impatto ambientale (metano, elettrici ...). Il Consiglio si riserva di comunicare all'Affidatario la tipologia di mezzi da utilizzare in ogni singola realtà.
7. I mezzi dovranno essere idonei a percorrere strade di ridotte dimensioni, anche in presenza di neve, in normali condizioni di percorribilità.
8. L'Affidatario dovrà prevedere un numero di mezzi adeguato ad effettuare la raccolta con il sistema ad attacco EASY.
9. I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno, inoltre, essere idonei ad impedire la dispersione e la fuoriuscita di rifiuti raccolti e di esalazioni moleste. In particolare dovrà essere assicurata la perfetta tenuta di liquidi onde evitare percolamenti.
10. I mezzi dovranno essere muniti di un sistema di controllo satellitare (GPS) consultabile anche in tempo reale dal Consiglio, al fine di permettere allo stesso e alle Amministrazioni comunali la possibilità di controllare il percorso di ogni intervento e le relative tempistiche. Questi dispositivi, unitamente ad altre migliorie del servizio, dovranno portare all'ottimizzazione del servizio e alla standardizzazione dei costi di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto divise per aree omogenee del territorio oggetto di appalto. Nella propria offerta tecnica ciascun partecipante dovrà indicare le dotazioni hardware e software che si impegna a rendere disponibili.
11. In caso di rottura o di fermata dei mezzi per manutenzione o riparazione, e comunque in ogni caso di indisponibilità, i mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere sostituiti da apposite riserve in modo tale da non pregiudicare o ritardare il regolare svolgimento del servizio; tali eventi dovranno essere sempre tempestivamente comunicati al Comune interessato e al Consiglio, comunque entro fine turno di servizio.
12. L'Affidatario dovrà avere disponibilità, al momento dell'assunzione del contratto, di tutto il materiale, mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento dei servizi. Tutte le spese di acquisto, posizionamento, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative a materiali, mezzi ed attrezzature occorrenti per l'espletamento dei servizi in oggetto, forniture d'impianto e d'esercizio sono a carico dell'Affidatario.

13. Nel corso dell'intera vigenza contrattuale, l'Affidatario dovrà immediatamente comunicare al Consiglio ogni modifica/integrazione al parco mezzi e attrezzature, trasmettendo al Consiglio stesso la relativa documentazione.
14. Al termine del presente appalto, al fine di garantire la continuità del servizio, l'Affidatario è obbligato, entro la data di affidamento al nuovo gestore a regime, a perfezionare il trasferimento al nuovo gestore dei beni strumentali del servizio autorizzati esplicitamente dal Consiglio di Bacino, secondo le modalità che saranno indicate nel presente Capitolato e che saranno previste dalla disciplina di settore (in particolare il MTR).
15. L'Affidatario dovrà altresì provvedere almeno mensilmente al lavaggio dei mezzi operativi.

Art. 9 - Supporto cartografico ed informatico

1. L'Affidatario, entro sei mesi dall'inizio del servizio, provvederà al censimento e relativo costante aggiornamento delle singole tipologie di attrezzature presenti sul territorio (es. cassonetti, cestini portarifiuti, contenitori dog-toilet, campane del vetro ecc.) nonché a comunicare al Consiglio e ai Comuni interessati altre evidenze utili ai fini conoscitivi dei vari servizi, quali ad esempio le zone del territorio, i relativi percorsi e la frequenza delle relative pulizie (meccanizzata, manuale, parchi, ecc...).

Tale materiale sarà poi trasmesso al Consiglio con cadenza almeno trimestrale, in forma cartacea e con elaborazioni in formato dwg georeferenziato, su layers differenti.

2. L'Affidatario dovrà dotarsi di un sistema hardware e software per la consuntivazione dei servizi, basata su tecnologia di tipo satellitare (GPS) e trasmissione dati via GPRS. Tale sistema dovrà essere installato su tutti gli automezzi che effettuano i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale meccanizzato. Il sistema dovrà essere in grado di supportare e restituire tutte le informazioni relativamente alle seguenti attività:
 - a. rendicontazione dei servizi/attività effettuati dagli automezzi;
 - b. monitoraggio automezzi in tempo reale;
 - c. identificazione del mezzo di raccolta (spazzatrice, compattatore 20mc, ape, ecc.);
 - d. rendicontazione anomalie, tempi e modalità di servizio.

I dati dovranno scaricarsi direttamente dagli automezzi verso un portale ad intervalli di tempo regolari, con accesso dedicato ad ogni Comune e al Consiglio.

Quest'ultimo dovrà risultare come un utente privilegiato, ovvero dovrà poter consultare i dati di tutti i Comuni.

Tutte le informazioni dovranno essere di facile consultazione tramite browser internet, utilizzo e scaricabili in formato *.pdf e *.xls da parte del Consiglio e dei Comuni.

Tali dati dovranno essere conservati su apposito archivio informatico per tre mesi dalla data di espletamento del servizio.

I costi di tale sistema si intendono già ricompresi nei prezzi offerti in fase di affidamento.

Art. 10 – Criteri Ambientali Minimi

1. Il servizio offerto dall'operatore economico dovrà rispettare le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi di riferimento per gli specifici servizi/forniture oggetto della procedura, ovvero quelli previsti per l'*Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani* (approvati con D.M. 23 giugno 2022 n.255, pubblicati in GURI n. 182 del 5 agosto 2022, che riformano i precedenti CAM di cui al D.M. 13.02.2014).

Art. 11 - Contenitori da immettere in servizio

1. Tutti i contenitori stradali, cassonetti, bidoni per la raccolta dei rifiuti la cui fornitura è a carico dell'Affidatario devono essere rispondenti alle norme di legge, riportanti il logo del Consiglio e dotati dell'apposita scritta indicante la tipologia di rifiuto da conferire. Questa scritta nei Comuni turistici e nei rispettivi campeggi e parchi dovrà essere riprodotta anche nelle lingue inglese, tedesca, olandese e danese.
2. Tutti i contenitori, i cassonetti e i bidoni posizionati sul territorio pubblico, o in aree private (Campeggi, strutture turistiche, residence, condomini e grandi utenze) devono essere numerati progressivamente, e nei casi in cui siano prescritti, dotati di catadiottri previsti dal vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione.
3. L'Affidatario dovrà provvedere in particolare a:
 - a. alla fornitura e posizionamento in ogni Comune dei contenitori stradali richiesti dal Consiglio o dai Comuni;
 - b. alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori stradali presenti sul territorio. Si intendono, a titolo indicativo, per manutenzione ordinaria la riparazione delle leve di sollevamento, dei coperchi e delle ruote, la cancellazione di scritte e la defissione di manifesti abusivi, il ripristino della

segnaletica e dei catarifrangenti; per manutenzione straordinaria: la riparazione di lesioni strutturali che per loro natura e caratteristiche non siano di gravità tale da richiedere la sostituzione con esemplari nuovi.

L'Affidatario dovrà provvedere analogamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cassoni scarrabili posti negli ecocentri e qualsiasi altro tipo di contenitori o attrezzature il cui impiego è previsto dal presente Capitolato per la gestione del servizio. Il Consiglio si riserva inoltre la facoltà di non accettare quelle attrezzature che, a giudizio dei singoli Comuni, siano ritenute non idonee all'uso cui sono destinate. L'obbligo di manutenzione comprende l'eventuale sostituzione dei contenitori nel caso di furto o nel caso in cui l'inidoneità derivi da vetustà o danneggiamento di qualsiasi genere e natura o da aspetto indecoroso. La sostituzione dovrà avvenire entro 24 ore dalla segnalazione del Consiglio.

- c. al lavaggio ed alla disinfezione interna ed esterna di tutti i contenitori, cassonetti, bidoni e cassoni come ulteriormente specificato nel presente Capitolato. Il lavaggio di contenitori, bidoni, cassoni ecc., deve essere preventivamente comunicato al Consiglio e all'Ufficio Ecologia del Comune interessato attraverso la trasmissione di un calendario semestrale.
4. Nel caso di avvio di nuovi servizi o di modifiche degli stessi che comportino la fornitura e distribuzione di contenitori alle utenze, l'Affidatario dovrà occuparsi della fornitura e distribuzione dei vari contenitori alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, da effettuarsi su richiesta del Consiglio con riconoscimento economico previsto dall'Allegato B), come risultante dal ribasso offerto in gara, aggiuntivo rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2).

Art. 12 – Numero verde eco sportello telefonico

1. Per tutta la durata dell'appalto l'Affidatario dovrà attivare e mantenere, senza oneri aggiuntivi per il Consiglio o per i Comuni, un ecosportello provvisto di:
 - numero verde abilitato alla ricezione delle chiamate dai cellulari e da tutti i numeri fissi con **almeno due linee** per la raccolta delle segnalazioni e/o reclami. Dovrà essere garantita la presenza di almeno due operatori dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,00 e la dotazione di una segreteria telefonica per le restanti ore. Il numero dovrà essere tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzato (passaggio televisivo, sugli automezzi di servizio e a mezzo stampa) da parte dell'Affidatario;
 - telefax;
 - indirizzo di posta elettronica sia ordinaria che Certificata.
2. Gli operatori dell'eco sportello dovranno garantire la presenza giornaliera dal LUNEDÌ al venerdì; il lunedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, mentre

dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (mattina e pomeriggio), per tutto l'anno, fatte salve le festività.

3. Il personale incaricato del servizio di eco sportello deve essere idoneamente formato e svolgere tutti i compiti stabiliti dalla disciplina di settore (ed in particolare della disciplina ARERA come il TQRIF) tra cui a titolo esemplificativo: ricevere le segnalazioni, ricevere le prenotazioni per le raccolte a chiamata previste, comunicare i disservizi al reparto operativo, dare informativa all'utenza in merito alle modalità di espletamento dei servizi; quanto sopra attenendosi alle indicazioni e direttive impartite dal Consiglio e dai Comuni, in merito alla gestione del servizio oggetto del contratto. Al medesimo eco sportello saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni e quant'altro necessario o previsto per garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio. L'Affidatario dovrà provvedere all'invio al Consiglio di un rapporto mensile relativamente alle segnalazioni ricevute dalle utenze, raggruppate per tipologia di segnalazione, Comune, tipo di utenza (domestica/non-) e stato di evasione, il tutto secondo le modalità previste da ARERA ad esempio nel TQRIF.

Art. 13 - Responsabile del servizio

1. L'Affidatario dovrà comunicare al Consiglio entro la data di presa in carico dei servizi il nominativo del responsabile del servizio.
2. È a carico del responsabile del servizio il controllo sul rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme in materia, presenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. È inoltre compito di detta persona, o di un suo delegato, la sorveglianza dei percorsi dei rifiuti in tutte le loro fasi, ed infine, la responsabilità del personale aziendale destinato alle attività del contratto nonché della loro formazione.
3. In caso di necessità, il Consiglio potrà richiedere al responsabile del servizio, o suo delegato, di presentarsi, entro 24 ore dalla richiesta, presso la sede del Consiglio per comunicazioni urgenti.
4. Semestralmente il Responsabile del servizio dovrà redigere una relazione tecnica sulle problematiche riscontrate sui territori delle Amministrazioni Comunali e inviarla al Direttore ed al Responsabile tecnico del Consiglio di Bacino Verona Nord.

Art. 14 - Referente territoriale e ispettori ecologici

1. L'Affidatario dovrà identificare, tra il proprio personale, dei referenti territoriali in numero non inferiore a n.5 che dovranno essere reperibili telefonicamente, tutti i giorni, dalle ore 8,00 alle 18,00, o il diverso orario in cui è previsto l'espletamento del servizio. Inoltre, nei Comuni con alta affluenza turistica, durante il periodo antecedente alla settimana pasquale e fino al 15 di ottobre, il

referente territoriale dovrà essere reperibile tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00. I nominativi ed i numeri telefonici dei referenti territoriali dovranno essere comunicati, entro 10 giorni dall'affidamento del servizio, al Consiglio, che provvederà ad inoltrarli ai rispettivi Comuni.

2. Qualora si dovessero verificare problematiche nell'esecuzione di alcuni servizi, il referente territoriale dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio ed al Responsabile dell'ufficio ecologia del Comune, telefonicamente e mediante email.
3. Dovranno essere nominati almeno due ispettori ecologici con specifiche competenze riguardanti le normative ambientali. Gli ispettori dovranno vigilare, sul corretto andamento dei servizi e segnalare tempestivamente al Consiglio eventuali anomalie riscontrate.
4. I punti di abbandono riscontrati sul territorio saranno inoltre riportati anche nella relazione semestrale predisposta dal responsabile tecnico (vedi art. 13, punto 4), con la predisposizione di un supporto cartografico (GIS).

TITOLO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 15 - Criteri generali

1. Le condizioni e modalità di esecuzione dei servizi sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Si precisa che le specifiche tecniche, relative alle modalità di effettuazione dei servizi definite nel presente Capitolato, dovranno intendersi, in sede di esecuzione dell'appalto, integrate con gli elementi di maggior dettaglio e migliorativi (limitatamente, per questi ultimi, alle migliorie accolte dal Consiglio) definiti nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. La stazione appaltante procederà alle verifiche, previste dalla normativa e dalla documentazione di gara, all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui alla normativa ed alla documentazione di gara in termini di criteri qualitativi del servizio, dei mezzi (veicoli e relative attrezzature ivi installate) e degli strumenti (contenitori e quant'altro) in esso elencati.
2. Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro dell'ambiente.
3. Le prestazioni attinenti ai servizi richiesti dovranno essere erogate dall'Affidatario in maniera tale da rispettare la delibera di ARERA del 18 gennaio 2022 e s.m.i. e pertanto gli standard dei TQRIF.
4. Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolti non soltanto nelle vie, piazze ed altri spazi attualmente esistenti, ma anche in quelli che saranno realizzati ed indicati successivamente. Parimenti il servizio di raccolta rifiuti sarà effettuato nei confronti della popolazione insediata e di quella che si insedierà in

futuro nell'ambito del territorio servito. Dove richiesto dalle singole Amministrazioni comunali, il servizio dovrà essere eseguito anche in vie e aree private es. Campeggi, Residence e strutture turistiche ecc..., in tali casi la ditta dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed assicurativi.

3. Durante l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, l'Affidatario dovrà avere cura di:
 - a) evitare danni e pericoli per la salute, l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire i servizi;
 - b) salvaguardare l'ambiente e l'igiene, evitando degradi, in particolare al verde pubblico ed all'arredo urbano;
 - c) non arrecare molestie derivanti da rumori o odori;
 - d) non causare fuoriuscita di liquami.

Art. 16 - Cura delle attrezzature dei Comuni e delle utenze

1. L'Affidatario dovrà porre la massima cura ed attenzione nella movimentazione e svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti. I contenitori individuali, esistenti e che verranno posizionati in futuro (p.es. biopattumiere per l'umido, cassette e mastelli o bidoni carrellati per la raccolta della carta e del vetro, alluminio, acciaio e banda stagnata) ed i cassonetti di qualsiasi natura, a seguito delle operazioni di svuotamento, dovranno essere ricollocati nel punto esatto di prelievo, evitando danneggiamenti e urti di ogni genere.
2. Qualora il personale e/o i mezzi dell'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi affidati, causino la rottura e/o il danneggiamento dei contenitori preposti alla raccolta rifiuti, l'Affidatario dovrà immediatamente provvedere a sue totali cure e spese, comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'evento, alla relativa riparazione e/o sostituzione, previa segnalazione al Consiglio. Nel caso di riparazione, la stessa dovrà essere effettuata a regola d'arte, utilizzando ricambi originali. Non verranno accettati "rattoppi" o altre riparazioni parziali. La sostituzione dovrà avvenire con contenitori di eguale tipologia, caratteristiche e volumetria. Tutte le spese, nessuna esclusa, per la sostituzione/riparazione dei contenitori, come sopra descritti, rimangono a totale carico dell'Affidatario, essendo già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.
3. Si precisa che, a seguito del ripetersi di episodi di danneggiamento imputabili all'incuria e al comportamento degli operatori, il Consiglio potrà richiedere l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli operatori stessi.

Art. 17 - Rete stradale e condizioni meteorologiche

1. Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere effettuati

indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa o meno asfaltata, in condizioni di normale percorribilità. Non costituirà motivo di ritardo nell'esecuzione dei servizi in appalto o motivo di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivi di ritardo o di mancata esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravidanni ai veicoli dell'Affidatario.

2. Nei casi di cui al punto precedente, l'Affidatario dovrà obbligatoriamente recuperare il servizio non effettuato, non appena le condizioni lo consentiranno. L'importo di tale servizio, nel caso in cui non venisse recuperato prima del turno successivo, dovrà essere stornato.

Art. 18 - Estensione territoriale dei servizi

1. Tutti i servizi di cui al presente Capitolato devono essere svolti nel territorio dei Comuni attualmente appartenenti al Consiglio.
2. La raccolta rifiuti andrà eseguita su tutte le aree pubbliche, private, ad uso pubblico e ove richiesto dal Consiglio, qualora tecnicamente fattibile nel singolo caso. Il servizio andrà erogato anche nelle aree che verranno realizzate ed indicate successivamente alla data di inizio del contratto. Tutte le operazioni di cui sopra si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.

Art. 19 - Calendari dei servizi

1. Il servizio verrà eseguito in conformità alle norme contrattuali, secondo le disposizioni, gli orari e i turni che verranno concordati zona per zona tra il Consiglio, i Comuni e l'Affidatario. Il Consiglio potrà richiedere e/o disporre, in caso di disaccordo, le modifiche di orario e di turni al fine di migliorare l'esecuzione dei servizi. Il calendario porta a porta di servizio esistente per ciascuno Comune, viene riportato nell'Allegato F).
2. Al fine di informare la cittadinanza, l'Affidatario dovrà annualmente predisporre, realizzare e stampare, in accordo con il Consiglio, un calendario con indicate le modalità di raccolta dei rifiuti, con il dettaglio dei giorni di raccolta e degli orari di apertura degli ecocentri. La distribuzione dei calendari a tutte le utenze del territorio dovrà essere concordata con i relativi Comuni ed avverrà a cura dell'Affidatario, entro 60gg dall'entrata in vigore del nuovo calendario, senza alcun onere aggiuntivo per il Consiglio ed i Comuni.
3. L'Affidatario dovrà fornire il calendario al Consiglio e/o Comune in formato *.pdf al fine di pubblicarlo sui relativi portali Web entro 60 gg dall'entrata in vigore.

4. In caso di festività infrasettimanali, l’Affidatario potrà decidere, di comune accordo con il Consiglio e il Comune interessato, di anticipare o posticipare di un solo giorno l’esecuzione del servizio di raccolta. Nel caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà essere comunque garantito il servizio in tutti i giorni in cui sia possibile il conferimento delle matrici di rifiuto da raccogliersi, fermo restando che non potrà in alcun modo essere sospeso il servizio per festività infrasettimanale per più di una giornata. Si intende che i recuperi delle raccolte ricadenti nelle festività infrasettimanali sono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara, e pertanto nulla sarà dovuto all’Affidatario per tali recuperi.
5. In ogni caso l’Affidatario dovrà rispettare sempre e comunque le frequenze indicate dal calendario anche se, in caso di errore, non si fosse tenuto conto di festività infrasettimanali.
6. L’Affidatario dovrà predisporre, così come previsto dai commi precedenti del presente articolo, i calendari di raccolta anche nell’ultimo anno del presente affidamento.

Art. 20 - Raccolta porta a porta

1. Le frequenze di raccolta dei rifiuti, per i Comuni consorziati che hanno optato per il metodo porta a porta, sono indicate nell’allegato tecnico ALLEGATO A) del presente Capitolato.
2. Il servizio porta a porta avverrà mediante il ritiro delle varie frazioni, in contenitori (rigidi o sacchetti), che verranno posti, a cura dell'utente, in luogo immediatamente antistante la propria abitazione/ufficio/attività commerciale, lungo il bordo delle strade, pubbliche o destinate ad uso pubblico.
3. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento dei contenitori nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione (salvo diversi specifici accordi).
4. Gli addetti dovranno provvedere allo svuotamento dei contenitori dopo aver verificato accuratamente il contenuto e a ricollocarli con cura e riguardo nel punto in cui sono stati prelevati. Durante le operazioni di svuotamento dei singoli contenitori e/o la raccolta dei sacchetti, nonché di trasporto, l’Affidatario dovrà porre la massima cura per non sporcare o lasciare residui o sacchi di rifiuti sulle strade; tali rifiuti o residui dovranno essere nel caso immediatamente raccolti.
5. L’Affidatario dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi per natura, modalità di conferimento, confezionamento a quanto previsto nel presente Capitolato.

Questa attenzione in fase di raccolta vale in modo particolare per tutte le raccolte domiciliari. Nei casi di non-conformità, sarà cura degli addetti al servizio

dell’Affidatario compilare e posizionare sul rifiuto un apposito adesivo di non-conformità, fornito a cura e spese dell’Affidatario. Il responsabile territoriale dovrà segnalare entro la fine del turno di raccolta, sia telefonicamente che in forma scritta via mail, il fatto al Comune, unitamente all’elenco delle utenze non conformi.

6. Anche il personale del Consiglio o del Comune potrà effettuare controlli sul conferimento dei rifiuti segnalando quelli non conformi mediante l’apposizione di apposito adesivo. In tal caso l’Affidatario dovrà astenersi dal raccogliere tali rifiuti segnalati come non conformi.

L’Affidatario dovrà eseguire la raccolta dei suddetti rifiuti non conformi (segnalati dal proprio personale o dal personale Consiglio/Comune) nella giornata di raccolta della frazione secca non recuperabile, previa autorizzazione del Consiglio/Comune.

7. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti ai servizi provvedere alla pulizia dell’area circostante nonché alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovino sparsi sul suolo pubblico.
8. Il servizio comprende, inoltre, la raccolta di tutti sacchi di rifiuti che per qualsiasi motivo si trovino nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni (quali ad esempio i rifiuti collocati presso punti di conferimento individuati per le utenze), nonché quelli eventualmente caduti dai mezzi di raccolta durante le operazioni di carico e/o trasporto.
9. L’Affidatario dovrà fornire a grandi utenze, scuole, condomini, che ne faranno richiesta al Comune, contenitori di idonea capacità, rispondenti alle norme UNI EN 840, predisposti per lo svuotamento automatico. I contenitori dovranno essere tenuti in luoghi privati e dovranno essere esposti, a cura dell’utenza, sul suolo pubblico, in luogo accessibile all’automezzo della ditta solo la sera precedente il giorno di raccolta e solo per il tempo necessario allo svuotamento. Ove richiesto il servizio potrà essere eseguito su aree private.
10. L’Affidatario dovrà quindi eseguire il servizio di raccolta rifiuti porta a porta anche per i contenitori condominiali e di utenze non domestiche sopra descritti. Tutte le operazioni di cui sopra si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.
11. La raccolta nei singoli Comuni dovrà avvenire partendo dalle piazze dei centri dei capoluoghi e delle frazioni per proseguire poi verso le periferie, allo scopo di sgombrare i centri densamente abitati entro le ore 8:00 del giorno di raccolta. La raccolta della frazione vetro dovrà essere avviata dopo le ore 8:00 (salvo disposizioni diverse impartite dal Consiglio). Gli orari di esposizione dei rifiuti sono indicati nell’allegato F) del presente Capitolato.
12. Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurato anche in presenza di

condizioni atmosferiche avverse fatte salve cause di forza maggiore.

13. Il Consiglio, per particolari esigenze di immagine e/o richieste da parte delle Amministrazioni comunali, può variare orari, modalità e frequenze della raccolta porta a porta.

Art. 21 - Raccolta porta a porta della frazione secca non recuperabile

1. L'Affidatario dovrà effettuare la raccolta con le frequenze indicate nell'allegato A.
2. Il rifiuto dovrà essere conferito in sacchetti semitrasparenti o in contenitori riutilizzabili. L'Affidatario ha l'obbligo di raccogliere solo i sacchetti previsti nel presente Capitolato e non raccogliere i sacchetti neri e i sacchi/contenitori con evidente presenza di frazioni riciclabili per le quali vige l'obbligo della raccolta differenziata.
3. Nel corso della raccolta, dovrà essere assicurato lo svuotamento di tutti i contenitori e la raccolta di tutti i sacchi conformi.
4. L'Affidatario provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti secchi residui che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento, o dovessero essere presenti sulle aree pubbliche senza che ciò comporti per il Consiglio alcun onere aggiuntivo. Tutte le operazioni di cui sopra si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.
5. Durante il giro di servizio l'operatore ha l'obbligo di raccogliere eventuali rifiuti abbandonati presso i contenitori di raccolta stradali.
6. Il Consiglio potrà richiedere all'Affidatario la riduzione del servizio di raccolta così come previsto dal Piano d'Ambito.

Art. 22 - Raccolta porta a porta della frazione umida

1. La ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta con le frequenze indicate nell'allegato A.
2. Il rifiuto dovrà essere conferito in sacchi in mater-bio in carta dedicati alla raccolta della frazione umida, all'interno delle biopattumiere antirandagismo da 20-25 lt. La presenza di sacchetti in plastica (PE) per il conferimento dello scarto umido va gestita secondo il controllo delle non conformità di cui all'Art 20.
3. Nel corso della raccolta dovrà essere assicurato anche lo svuotamento di tutti i contenitori e bidoni carrellati in uso presso le utenze non domestiche.
4. L'Affidatario provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti umidi che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento, senza che ciò comporti per il Consiglio alcun onere aggiuntivo. Tutte le operazioni di cui sopra si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.
5. La raccolta della frazione umida dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, al fine di evitare qualunque tipo di percolamento.

6. Nel corso della raccolta della frazione umida, dovranno essere raccolti i pannolini/pannoloni prodotti dalle utenze domestiche, mediante la raccolta dei sacchetti di colore rosso forniti e distribuiti dall'Amministrazione comunale o dal Consiglio, avendo cura di raccogliere le due frazioni in scomparti separati con successivo avvio a smaltimento dei pannolini.
7. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario l'aumento del servizio di raccolta della frazione umida.

Art. 23 - Raccolta porta a porta della frazione verde

1. La raccolta porta a porta della frazione verde interesserà i Comuni che hanno richiesto o richiederanno detto servizio con le modalità e le cadenze concordate.
2. Per il conferimento della frazione verde verrà fornito a cura dell'Affidatario, agli utenti che ne faranno domanda ai rispettivi Comuni, un bidone carrellato di polietilene verde da l. 240 con coperchio rispondente alla normativa vigente.
3. Nei Comuni dove è prevista la raccolta del verde mediante l'utilizzo di bidoni carrellati muniti di microchip, l'Affidatario dovrà dotare i mezzi adibiti al succitato servizio con un sistema di rilevamento "svuoti"; il sistema di lettura sugli automezzi può essere sostituito da dispositivi "a bordo uomo". Tale sistema dovrà generare dei file in formato *.xls indicanti il nome dell'utente, il codice fiscale, il codice TARI dell'utenza e la data dello svuoto, il nome del Comune, il codice del microchip/bidone.
4. L'utente è tenuto a conferire il rifiuto verde esponendo sul suolo pubblico il bidone stabilito per la raccolta. L'utente è tenuto a conferire il verde privo di impurità. In caso di non-conformità, l'Affidatario non dovrà raccogliere il rifiuto non conforme, rimanendo a carico dell'utente le successive incombenze. L'Affidatario provvederà a raccogliere, comunque, anche il rifiuto verde che per qualsiasi ragione dovesse spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.
5. Il rifiuto verde dovrà essere conferito direttamente all'impianto di compostaggio indicato dal Consiglio.
6. Su richiesta dei singoli Comuni potranno essere posizionati per ogni cimitero dei contenitori carrellati da adibire alla raccolta del verde e svuotati con le frequenze previste nel rispettivo allegato A).

Art. 24 - Compostaggio domestico

1. Nell'ambito dell'incentivazione del compostaggio domestico, gli utenti, e in particolare modo coloro che dispongono di sufficiente spazio aperto privato, sono invitati, mediante apposita campagna informativa redatta dal Consiglio e/o dall'Affidatario, ad attuare il compostaggio domestico della frazione organica e di quella verde.
2. Su richiesta del Comune, l'Affidatario dovrà garantire la fornitura dei composter e la

consegna agli utenti con i prezzi indicati nell'allegato B).

3. I composteer dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - garantire il massimo interscambio con il terreno, favorendo, quindi l'azione dei microrganismi;
 - idonee fessure in modo da garantire l'ottima aerazione. Tali fessure devono essere posizionate accanto alle venature trasversali, in modo tale che il materiale che tende a scendere lungo le pareti oblique verso il basso non le possa ostruire;
 - le pareti devono avere uno spessore di almeno 6 mm in modo da garantire un'ideale temperatura ed umidità interna;
 - deve essere munito di cerniere di collegamento e aste autopulenti in modo da rendere il montaggio semplice e di consentire l'apertura parziale o completa sui lati per l'asportazione del compost maturo;
 - forma verticale a base quadrata/trapezoidale, circolare o esagonale a partire da un volume di 300-400 litri fino ad un volume massimo di 600-800 litri. Le pareti dovranno essere ventilate;
 - il composteer deve essere costituito di polietilene riciclato al 100%, certificato plastica seconda vita secondo il DM 203/03.
 - dotati di numerazione progressiva univoca, con codice alfanumerico di 12 cifre, stampato a caldo sulla struttura.
4. Nel caso di attivazione di detto servizio il Consiglio si riserva di riparametrare il costo del canone di raccolta della frazione organica/vegetale, qualora conseguentemente a succitata implementazione vengano escluse dal servizio delle vie o delle zone del territorio comunale.

Art. 25 – Raccolta porta a porta delle frazioni secche recuperabili

1. La raccolta porta a porta delle diverse frazioni secche recuperabili sarà effettuata dall'Affidatario in ogni Comune aderente al porta a porta con le frequenze indicate nell'allegato A).
2. La raccolta dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta della plastica, alluminio, acciaio e banda stagnata: sacchetti semitrasparenti gialli;
 - b) raccolta di vetro: bidone blu di litri 40 limitandone il riempimento al 50% al fine di non gravare l'operatore nella movimentazione manuale dei carichi, in polipropilene, bidoni carrellati per determinate utenze non domestiche e eventuali condomini;
 - c) raccolta della carta: in scatole di cartone, sacchetti di carta o legata in pacchi, ove richiesto dal Comune con cassetta o altro contenitore fino a circa 50 litri.
3. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario l'aumento del servizio di raccolta delle frazioni secche recuperabili così come previsto dal Piano d'Ambito.

4. L’Affidatario effettuerà il servizio porta a porta provvedendo alla raccolta delle scatole e/o sacchi ed allo svuotamento manuale dei suddetti contenitori. In particolare dovranno essere gestite come non conformità:
 - per raccolta della carta: il conferimento dei materiali cellulosici all’interno di sacchi in plastica;
 - per la raccolta multimateriale: la presenza di materiali non inclusi nell’accordo ANCI-COREPLA;
 - per la raccolta del vetro: la presenza di materiali non inclusi nell’accordo ANCI-COREVE.
5. Gli imballaggi voluminosi potranno essere conferiti dalle utenze in prossimità dei contenitori e/o sui sacchi preposti e l’Affidatario sarà comunque tenuto a garantire la raccolta di tali rifiuti, senza alcun onere aggiuntivo, ritenendosi già ricompreso nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.
6. L’Affidatario provvederà a raccogliere anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento, senza che ciò comporti per il Consiglio alcun onere aggiuntivo.
7. Nel corso della raccolta dovrà essere assicurato lo svuotamento di tutti i contenitori e di tutti gli appositi cestini stradali adibiti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili che i Comuni hanno facoltà di posizionare sul territorio, con la sostituzione dei sacchi forniti a cura e spese dell’Affidatario. I sacchetti dovranno essere fissati all’interno dei cestini mediante appositi elastici forniti a cura e spese dell’Affidatario.
8. L’Affidatario provvederà a raccogliere separatamente anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento, o nelle aree pubbliche senza che ciò comporti per il Consiglio alcun onere aggiuntivo. Tutte le operazioni di cui sopra si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.

Art. 26 - Raccolta con contenitori stradali

1. La raccolta si effettua con il metodo dei contenitori stradali nei Comuni riportati negli allegati A), A1) e A2).
2. I contenitori devono essere, di colore diverso e con apposita dicitura per ciascuna frazione di rifiuto, rispondenti alle norme vigenti, con apertura a pedaliera, ammortizzatore in chiusura (fatta eccezione, per le specifiche relative ad apertura e chiusura, per contenitori tipo campane stradali).
3. I luoghi di posizionamento dei contenitori stradali vengono indicati dai singoli Comuni. Eventuali variazioni dei siti e conseguenti spostamenti dei contenitori stradali stessi richiesti dai Comuni dovranno avvenire senza oneri aggiuntivi.

4. Durante il periodo estivo ciascun Comune potrà chiedere di incrementare il numero dei cassonetti sul proprio territorio entro un valore massimo del 10% del numero di cassonetti presenti durante l'anno. Le quantità ed il posizionamento degli eventuali contenitori dovranno essere comunicati al Consiglio da parte dei Comuni entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno. L'affidatario dovrà provvedervi entro il mese di aprile. I corrispettivi di cui sopra sono da considerarsi già ricompresi nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.
5. L'Affidatario dovrà svuotare i contenitori stradali per la raccolta differenziata di pile, medicinali e T/F. Tali contenitori dovranno essere svuotati con frequenza almeno trimestrale e comunque quando pieni. I rifiuti potranno essere conferiti presso i centri di raccolta dei singoli Comuni.
6. Le operazioni di svuotamento dei contenitori stradali dovranno avvenire con le frequenze indicate per ciascun Comune nell'allegato A) e per ciascun campeggio o struttura negli allegati A1) e A2).
7. L'orario di inizio del servizio di svuotamento contenitori all'interno delle utenze turistiche (campeggi e strutture turistico ricettive) non dovrà avvenire prima delle ore 08:30 e dovrà essere garantito il rispetto della fascia di riposo pomeridiana.
8. Le operazioni di svuotamento dovranno avvenire senza perdita di liquami. Se ciò avvenisse l'Affidatario è obbligato a pulire l'area lordata ed a ripristinare immediatamente le condizioni di pubblica igiene e di decoro. Nelle operazioni di svuotamento dovranno essere tenute in ordine e pulite le zone circostanti i contenitori stradali, fino alla distanza massima di 2 metri dagli stessi, raccogliendo eventuali sacchetti e rifiuti abbandonati.
9. L'Affidatario provvederà a raccogliere separatamente, in caso di rifiuto indifferenziato o congiuntamente in caso di rifiuto conforme alla raccolta differenziata prevista, anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero accumularsi intorno ai contenitori stradali ed alle campane del vetro. Tutte le operazioni di cui sopra si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.

Art. 27 - Lavaggio dei contenitori stradali e smaltimento della frazione di risulta

1. Il lavaggio di contenitori stradali, bidoni, cassoni ecc., deve essere preventivamente comunicato al Consiglio e all'Ufficio Ecologia del Comune interessato attraverso la trasmissione di un calendario semestrale, entro il primo trimestre dell'anno con validità 01/01-30/06 e nel mese di luglio con validità 01/07-31/12. Dovranno essere rispettate le frequenze previste negli Allegati A), A1) e A2). Ove non riportato negli allegati sopra menzionati, dovrà essere effettuato almeno un lavaggio annuale da concordare con il Consiglio, che sarà comunque

già ricompreso nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.

2. Il lavaggio interno ed esterno dei contenitori dovrà essere effettuato mediante l'impiego di apposito automezzo attrezzato e dovrà essere in grado di rimuovere ogni residuo solido o liquido, nonché assicurare la completa igienizzazione del contenitore dalla flora batterica patogena. L'Affidatario dovrà fornire al Consiglio le caratteristiche del prodotto utilizzato. Il lavaggio esterno comprende anche l'asportazione di eventuali adesivi, scritte ed imbrattamenti.
3. Le operazioni di lavaggio devono essere effettuate con ogni precauzione in modo che non si verifichino perdite di liquido. Le acque di lavaggio dovranno successivamente essere smaltite nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia con oneri a carico dell'Affidatario. Ogni contenitore adibito alla raccolta della frazione secca, della frazione organica e del vetro dovrà inoltre essere trattato con enzimi per ridurre l'odore.
4. Ad avvio del servizio l'affidatario trasmetterà al Consiglio un programma ed a conclusione un consuntivo dell'eseguito. L'Affidatario dovrà trasmettere al Consiglio un prospetto, anche in formato elettronico da concordare tra le parti, riportante i seguenti dati: data, tipologia e numero cassonetti lavati (numero dal- al), via/piazza/Comune di ubicazione, rifiuto da raccogliere nel cassonetto.
5. I contenitori adibiti alla raccolta della frazione vetro dovranno essere lavati a caldo internamente ed esternamente una volta all'anno presso apposito impianto di lavaggio, nel periodo aprile/giugno, prevedendo la sostituzione a rotazione di quelli presenti sul territorio. Prima della ricollocazione sul territorio dovranno essere sottoposti a trattamento enzimatico.
6. Le operazioni di trattamento delle acque di risulta e smaltimento dei residui provenienti dal lavaggio dei contenitori si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.

Art. 28 - Raccolta stradale della frazione secca

1. Su specifica indicazione, l'Affidatario ha l'obbligo di fornire e posizionare per la raccolta del secco un numero di contenitori stradali adeguato per ogni Comune.
2. L'Affidatario provvederà allo svuotamento dei contenitori di cui al punto precedente con le frequenze riportate nell'allegato A).
3. I rifiuti raccolti verranno conferiti presso gli impianti indicati dal Consiglio. Nel caso in cui gli impianti di bacino fossero chiusi nei giorni festivi, la raccolta dovrà comunque essere effettuata, ed i rifiuti saranno conferiti nel giorno di apertura successivo, dovendo l'Affidatario provvedere ad organizzare la propria logistica con modalità adeguate alla suddetta tempistica di effettuazione della raccolta e di conferimento.

4. La raccolta potrà avvenire con sistemi a doppio gancio o sistema a fungo tipo Easy.
5. All'inizio ed alla fine del servizio l'affidatario predisporrà e trasmetterà al Consiglio il censimento. L'Affidatario predispone e trasmette al Consiglio un elenco in formato XLS che riporta il numero, volume e tipo di contenitori installati per ciascun Comune.

Art. 29 - Raccolta stradale della frazione umida

1. Su specifica indicazione, l'Affidatario ha l'obbligo di fornire e posizionare per la raccolta della frazione organica un numero di contenitori stradali adeguati per ogni Comune.
2. L'Affidatario provvederà allo svuotamento dei contenitori di cui al punto precedente con le frequenze riportate nell'allegato A).
3. I rifiuti raccolti verranno conferiti all'impianto di recupero indicato dal Consiglio. Nel caso in cui il suddetto impianto fosse chiuso nei giorni festivi, la raccolta, laddove prevista nei giorni festivi, dovrà comunque essere effettuata, ed i rifiuti saranno conferiti nel giorno di apertura successivo, dovendo l'Affidatario provvedere ad organizzare la propria logistica con modalità adeguate alla suddetta tempistica di effettuazione della raccolta e di conferimento.
4. La raccolta potrà avvenire con sistemi a doppio gancio o sistema a fungo tipo Easy.
5. All'inizio ed alla fine del servizio l'affidatario predisporrà e trasmetterà al Consiglio il censimento. L'Affidatario predispone e trasmette al Consiglio un elenco in formato XLS che riporta il numero, volume e tipo di contenitori installati per ciascun Comune.

Art. 30 - Raccolta stradale della carta e del cartone

1. Su specifica indicazione, l'Affidatario ha l'obbligo di fornire e posizionare per la raccolta della carta e del cartone un numero di contenitori stradali adeguati.
2. L'Affidatario provvederà allo svuotamento dei contenitori di cui al punto precedente con le frequenze riportate nell'allegato A).
3. I rifiuti raccolti verranno conferiti al centro di riciclaggio indicato dal Consiglio. Nel caso in cui il suddetto impianto fosse chiuso nei giorni festivi, la raccolta, laddove prevista nei giorni festivi, dovrà comunque essere effettuata, ed i rifiuti saranno conferiti nel giorno di apertura successivo, dovendo l'Affidatario provvedere ad organizzare la propria logistica con modalità adeguate alla suddetta tempistica di effettuazione della raccolta e di conferimento.
4. La raccolta potrà avvenire con sistemi a doppio gancio o sistema a fungo tipo Easy.
5. All'inizio ed alla fine del servizio l'affidatario predisporrà e trasmetterà al Consiglio

il censimento. L’Affidatario predispone e trasmette al Consiglio un elenco in formato XLS che riporta il numero, volume e tipo di contenitori installati per ciascun Comune.

Art. 31 - Raccolta stradale della plastica, delle lattine e della banda stagnata

1. Su specifica indicazione, l’Affidatario ha l’obbligo di fornire e posizionare per la raccolta della plastica un numero di contenitori stradali adeguati per ogni Comune.
2. L’Affidatario provvederà allo svuotamento dei contenitori di cui al punto precedente con le frequenze riportate nell’allegato A).
I rifiuti raccolti verranno conferiti all’impianto di selezione individuato dall’Affidatario. Nel caso in cui il suddetto impianto fosse chiuso nei giorni festivi, la raccolta, laddove prevista nei giorni festivi, dovrà comunque essere effettuata, ed i rifiuti saranno conferiti nel giorno di apertura successivo, dovendo l’Affidatario provvedere ad organizzare la propria logistica con modalità adeguate alla suddetta tempistica di effettuazione della raccolta e di conferimento.
3. La raccolta potrà avvenire con sistemi a doppio gancio o sistema a fungo tipo Easy.
4. All’inizio ed alla fine del servizio l’affidatario predisporrà e trasmetterà al Consiglio il censimento. L’Affidatario predispone e trasmette al Consiglio un elenco in formato XLS che riporta il numero, volume e tipo di contenitori installati per ciascun Comune.

Art. 32 - Raccolta stradale del vetro

1. Su specifica indicazione, l’Affidatario ha l’obbligo di fornire e posizionare per la raccolta del vetro un numero di contenitori stradali adeguati per ogni Comuni.
2. L’Affidatario provvederà allo svuotamento dei contenitori di cui al punto precedente con le frequenze riportate nell’allegato A).
3. La raccolta di questo materiale non deve iniziare prima delle ore 8.00 e comunque dovrà rispettare le fasce di riposo pomeridiano.
4. Nel rispetto della disciplina di settore e delle deleghe che saranno conferite, i rifiuti di vetro saranno di proprietà dell’Affidatario e verranno raccolti e conferiti all’impianto di recupero individuato dall’Affidatario stesso. Per i rifiuti di vetro non verranno riconosciuti all’Affidatario ulteriori costi per l’eventuale trasporto ad impianto collocato oltre i 70 Km dalla sede del Consiglio. Nel caso in cui il suddetto impianto fosse chiuso nei giorni festivi, la raccolta, laddove prevista nei giorni festivi, dovrà comunque essere effettuata, ed i rifiuti saranno conferiti nel giorno di apertura successivo, dovendo l’Affidatario provvedere ad organizzare la propria logistica con modalità adeguate alla suddetta tempistica di effettuazione della raccolta e di conferimento.

5. La raccolta potrà avvenire con sistemi a doppio gancio o sistema a fungo tipo Easy.
6. All'inizio ed alla fine del servizio l'affidatario predisporrà e trasmetterà al Consiglio il censimento. L'Affidatario dispone e trasmette al Consiglio un elenco in formato XLS che riporta il numero, volume e tipo di contenitori installati per ciascun Comune.

Art. 33 - Contenitori di proprietà dei Comuni

1. L'Affidatario dovrà assicurare il riutilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria anche dei contenitori stradali di proprietà dei singoli Comuni.

Art. 34 - Raccolta della frazione ingombrante e dei RAEE

1. I rifiuti ingombranti verranno raccolti presso gli ecocentri, posizionando uno o più cassoni scarrabili da mc. 30. Qualora la gestione dell'ecocentro non sia posta in capo all'Affidatario, i suddetti cassoni verranno svuotati su richiesta delle singole Amministrazioni comunali o del gestore dell'ecocentro/centro di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti raccolti dovranno essere oggetto di trattamento di triturazione presso l'impianto individuato dall'Affidatario, per essere quindi successivamente conferiti a smaltimento presso l'impianto indicato dal Consiglio. L'Affidatario dovrà, a propria cura e spese, gestire la raccolta, lo scarico, la movimentazione, la lavorazione, la selezione, il trattamento, la riduzione volumetrica/triturazione, il carico ed il trasporto alla discarica o altro impianto indicato dal Consiglio.
3. I RAEE sono soggetti a quanto previsto dal D.Lgs 49/2014 e s.m.i. e dovranno essere raccolti secondo quanto previsto dal Centro di Coordinamento RAEE. Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero è attualmente titolare della convenzione CdC RAEE. Il trasporto, la cessione a destino e la fornitura delle unità di carico (container, ceste, casse, ecc) sono a cura del CdC RAEE. L'Affidatario è tenuto alla adeguata separazione di tali rifiuti in fase di conferimento degli utenti e raccolta secondo la normativa vigente.
4. Per i Comuni per i quali il servizio sia specificato nell'Allegato A, ovvero per i Comuni sprovvisti di ecocentro (secondo TQRIF), l'Affidatario avrà l'obbligo di eseguire un servizio di raccolta a domicilio su prenotazione, dei rifiuti ingombranti e RAEE, per le utenze domestiche e non domestiche (queste ultime su segnalazione o comunque previo assenso da parte del Comune). Il servizio dovrà assicurare l'effettuazione di prese presso almeno 20 utenze per intervento (giro di raccolta), con un massimo di 2mc per singola presa. Le frequenze del servizio sono previste nell'Allegato A. Sarà cura dell'Affidatario, tramite l'eco sportello di cui all'art. 12, raccogliere le prenotazioni delle singole utenze e predisporre l'apposito calendario degli interventi. Tale servizio si intende già ricompreso nel costo previsto nell'Allegato A). Il rifiuto opportunamente differenziato, previo accordo con il Consiglio, potrà

essere conferito presso i Centri di Raccolta dei singoli Comuni.

5. L'utenza richiedente il servizio di cui al precedente comma dovrà conferire i rifiuti in parola in prossimità dell'ingresso della proprietà nella posizione comunicata e concordata con l'operatore dell'ecosportello.
6. L'Affidatario dovrà trasmettere al Consiglio trimestralmente un report relativo al numero di utenze che usufruiscono del servizio, riportando il numero di interventi per utenza domestica e per utenza non domestica eseguiti per data e per Comune.

Art. 35 - Raccolta presso i cimiteri di rifiuti diversi dai rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. L'Affidatario deve assicurare la raccolta dei rifiuti dai cimiteri, mediante svuotamento dei contenitori ivi collocati a propria cura. Tali contenitori sono normalmente collocati all'interno della cinta muraria del cimitero o nei pressi dello stesso. Gli orari di svuotamento dovranno essere fissati compatibilmente con gli orari di apertura del cimitero e rientrare nell'ambito del servizio ordinario di raccolta porta a porta o di svuotamento dei contenitori stradali. In occasione della ricorrenza di "Tutti i Santi" e dei "Defunti" sarà richiesta un'intensificazione del servizio, effettuando lo svuotamento dei contenitori 2 (due) volte, nella settimana antecedente l'inizio di tali ricorrenze. Si dovrà garantire inoltre un maggior servizio per tutta la settimana successiva alle ricorrenze, ma comunque in base alle reali necessità mantenendo una frequenza non inferiore ai due svuotamenti settimanali.
2. I servizi di cui al presente articolo si intendono già ricompresi nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.

Art. 36 - Rifiuti urbani pericolosi

1. Relativamente ai rifiuti urbani pericolosi, il servizio comprende la raccolta, il trasporto fino all'impianto di stoccaggio provvisorio e/o di trattamento finale che verrà indicato dal Consiglio.
2. Le pile scariche saranno conferite dagli utenti in contenitori specifici. Tali contenitori dovranno essere posizionati a cura e spese dell'Affidatario e collocati generalmente presso punti-vendita indicati dal Consiglio o comunque nei luoghi individuati dai singoli Comuni. Sarà cura dell'Affidatario provvedere allo svuotamento dei contenitori con frequenza almeno mensile e comunque in base alla reale necessità, evitando la saturazione degli stessi. Le pile raccolte dovranno essere conferite all'ecocentro/centro di raccolta, il ritiro sarà quindi eseguito gratuitamente dal Centro di coordinamento per la raccolta di pile ed accumulatori portatili, che metterà a disposizione anche le relative unità di carico.
3. I farmaci scaduti o inutilizzati saranno conferiti a cura degli utenti in contenitori specifici forniti dall'Affidatario e collocati esternamente alle farmacie, studi medici

e presidi sanitari in genere, individuati dal Consiglio, o comunque nei luoghi individuati dai singoli Comuni. Sarà cura dell’Affidatario provvedere allo svuotamento dei contenitori con frequenza almeno mensile e comunque in base alla reale necessità, evitando la saturazione degli stessi, senza che ciò comporti per il Consiglio alcun onere aggiuntivo. Il rifiuto raccolto dovrà essere conferito da parte dell’affidatario ad apposito impianto indicato dal Consiglio.

4. Eventuali variazioni dei siti e conseguenti spostamenti dei contenitori stradali stessi richiesti dai Comuni dovranno avvenire senza oneri per il Consiglio.
5. L’Affidatario dovrà altresì provvedere alla necessaria manutenzione dei contenitori, nonché al lavaggio ed alla disinfezione interna ed esterna degli stessi con frequenza semestrale.
6. I prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e altri rifiuti urbani pericolosi provenienti esclusivamente da attività domestica (ad es. solventi, coloranti, vernici, bombolette, filtri e oli minerali esausti, cartucce esauste di toner, estintori, ecc.), dovranno essere conferiti dall’utenza domestica negli ecocentri/centri di raccolta, o in alternativa, nei Comuni per i quali questo servizio è specificato nell’allegato A, presso l’ecomobile o in appositi contenitori stradali. Sulla carrozzeria di detto mezzo l’Affidatario dovrà apporre la scritta, ben visibile, “ECOMOBILE”; il mezzo dovrà stazionare, con la presenza di un operatore addetto, nel luogo indicato dal Consiglio con le frequenze previste nell’allegato A), avviando successivamente i rifiuti raccolti agli impianti di destino.

Art. 37 - Raccolta dei rifiuti mercatali e pulizia delle aree

1. L’Affidatario deve eseguire la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti prodotti nell’ambito dei mercati ambulanti settimanali, anche festivi, dei Comuni del Consiglio. I servizi specifici sono attivati nei Comuni di cui all’allegato A).
2. Le utenze mercatali conferiscono i propri rifiuti secondo le modalità definite dal Regolamento in essere nei singoli Comuni, anche nel caso provvedendo alla loro differenziazione come di seguito indicativamente specificato:
 - conferire il rifiuto secco residuo in sacchi semitrasparenti da 100 litri circa, forniti dall’Affidatario all’ufficio comunale preposto, ben chiusi ed accatastati nel luogo indicato dai singoli Comuni;
 - conferire il rifiuto umido in sacchetti compostabili ai sensi della EN 13432 e/o collocati all’interno di contenitori adeguati;
 - accatastare e separare ordinatamente le cassette in plastica e quelle in legno;
 - conferire i cartoni, volumetricamente ridotti e impacchettati, per quanto possibile, in modo da facilitare la raccolta differenziata, ed entrambi accatastati nel luogo indicato dai singoli Comuni;
 - conferire la plastica in sacchi semitrasparenti da circa 100 litri forniti

dall’Affidatario ben chiusi ed ordinatamente accatastati nel luogo indicato dai singoli Comuni.

3. Le utenze mercatali possono conferire i rifiuti riciclabili in proprio anche ai Centri di Raccolta, nei Comuni in cui tale possibilità è prevista dall’Amministrazione Comunale.
4. L’Affidatario dovrà effettuare entro 3 ore dalla fine del mercato anche lo spazzamento meccanico e la pulizia manuale delle aree. Dove richiesto, dovrà inoltre provvedere anche al successivo lavaggio e disinfezione delle aree adibite alla raccolta dei rifiuti.
5. Le superfici riservate agli ambulanti “del pesce”, dove richiesto, dovranno anche essere disinfettate con l’impiego di idoneo prodotto battericida.
6. Eventuali incrementi (entro il 10%) delle superfici occupate o del numero delle date di svolgimento dei mercati non comporteranno per il Consiglio alcuna maggiorazione degli oneri rispetto a quelli previsti in sede di offerta.
7. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo, salvo quanto diversamente specificato, si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara.

Art. 38 - Servizi di raccolta dei rifiuti in occasione di feste e manifestazioni varie

1. Su richiesta dei Comuni, l’Affidatario, dovrà garantire il servizio di raccolta rifiuti in occasione di fiere, spettacoli circensi, comizi, mercatini e manifestazioni in genere. L’Affidatario dovrà provvedere, su richiesta dei Comuni, a collocare nei luoghi indicati i contenitori destinati al conferimento delle diverse frazioni di rifiuti differenziati. Nel caso di eventi che comprendono la somministrazione di cibo e bevande andranno collocati anche i contenitori per la raccolta del vetro e dell’umido.
2. All’Affidatario verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A) per la raccolta di qualsiasi frazione di rifiuto in giornate diverse da quelle previste dal calendario ordinario di raccolta. Il servizio potrà essere richiesto dai Comuni, ove non previsto nell’allegato A), e dovrà essere quantificato con gli importi indicati nell’elenco prezzi, allegato B), del presente Capitolato, al netto del ribasso.
3. Potranno essere richiesti da parte dei Comuni alcuni interventi di spazzamento in occasione di tali occorrenze. Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dall’art. 39 comma 14 del presente Capitolato.
4. Lo svuotamento dei contenitori/sacchi in concomitanza con la frequenza ordinaria di raccolta si intendono già ricomprese nel canone base contrattuale di cui agli allegati A) come risultante dal ribasso offerto in gara.
5. Sarà cura delle Amministrazioni competenti delimitare le aree interessate da tali eventi e vietare il transito veicolare.

Art. 39 - Spazzamento meccanico

1. Usufruiscono del servizio di cui al presente articolo i Comuni riportati nell'allegato A.) Il servizio dovrà essere eseguito con l'utilizzo di mezzi dotati di sistema GPS per consentire il controllo delle zone d'esecuzione, tale sistema dovrà generare i tracciati dei percorsi compiuti dal mezzo durante il servizio. Il rilievo del tracciato dovrà consentire di distinguere il percorso effettuato con spazzole della spazzatrice abbassate da quello a spazzole alzate. I dati inerenti la frequenza e la localizzazione dei passaggi dello spazzamento, sono riportati negli allegati G (planimetria spazzamento) ed A (schede per Comune).
2. Nelle aree densamente abitate il servizio non dovrà essere svolto in orari notturni al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica. Su richiesta del Consiglio o del Comune di riferimento, il servizio negli orari notturni dovrà essere svolto con autospazzatrici idonee, nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
3. Il servizio dovrà prevedere la pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle piazze, delle aree ad uso pubblico e di parcheggio. Sono escluse le aree pubbliche concesse in uso a titolari di esercizi pubblici e ad attività commerciali ovvero a privati (plateatico comunale).
4. Il servizio deve essere eseguito su entrambi i lati delle strade seguendo il senso di marcia ed in conformità alla disciplina del codice della strada. Al termine degli interventi di pulizia, le aree di cui al comma precedente dovranno risultare sgombre da detriti, foglie e rifiuti di qualsiasi genere.
5. Lo spazzamento dovrà essere svolto, ove richiesto, con il contemporaneo ausilio di operatori ecologici di supporto a terra, dotati di idonea attrezzatura (scope e pinze, soffiatori). Il servizio è finalizzato alla pulizia di tutti i rifiuti giacenti sul suolo pubblico. Gli operatori addetti allo spazzamento dovranno essere muniti di cellulare per mantenere i contatti in tempo reale con l'ufficio comunale di riferimento.
6. L'operatore a terra, nei Comuni ove previsto, dovrà eseguire la pulizia prima sui marciapiedi, asportando anche eventuali erbe selvatiche e muschi, poi sul piano stradale, con particolare cura per le cunette stradali onde evitare che, in caso di pioggia, residui di rifiuti vengano convogliati nelle fognature. Il personale dell'Affidatario dovrà altresì prestare particolare cura alla pulizia delle feritoie e delle caditoie destinate allo scarico delle acque piovane. Inoltre la pulizia delle caditoie stradali dovrà essere eseguita, solo su richiesta delle Amministrazioni, annualmente mediante la rimozione della griglia di copertura e l'aspirazione dell'eventuale materiale ostruente in modo da agevolare il regolare deflusso delle acque. Queste operazioni devono essere eseguite con l'ausilio di idonee macchine operatrici. Al termine degli interventi di pulizia, le aree dovranno risultare sgombre da detriti, foglie e rifiuti di qualsiasi genere.

7. Il personale dell’Affidatario dovrà aver particolare cura di non asportare, unitamente al rifiuto, la ghiaia o il pietrisco eventualmente costituente il manto di strade e marciapiedi a pavimentazione semipermanente.
8. Durante le operazioni di pulizia, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti.
9. Le autospazzatrici dovranno essere dotate di spazzole realizzate in materiali tali da non arrecare danno, durante l’azione di pulizia, alla pavimentazione stradale su cui svolgono il servizio.
10. Il Consiglio si riserva la facoltà di verificare, anche sulla base delle risultanze dei controlli effettuati con il sistema GPS, l’effettivo corretto espletamento del servizio. L’Affidatario dovrà presentare al Consiglio, entro 3 mesi dall’avvio del servizio, l’elenco delle vie e/o piazze interessate al servizio comprensivo anche della planimetria GIS di spazzamento per ciascun comune. Le planimetrie dovranno dettagliare almeno le singole zone di intervento, le frequenze degli interventi e le tipologie di intervento.
11. Il servizio dovrà essere svolto, salvo diversa indicazione, tra le ore 6,00 e le ore 10,00 nei centri storici ed entro le ore 13,00 nelle zone di periferia su richiesta specifica delle amministrazioni comunale potrà essere eseguito anche in orario pomeridiano e/o notturno, nel rispetto delle frequenze e dei percorsi concordati, con esclusione dei giorni di pioggia battente o in caso di nevicate. In tali circostanze il servizio verrà recuperato e ripreso nei giorni e negli orari programmati, non appena le condizioni delle strade lo consentiranno. Nel caso non fosse possibile recuperarlo, sarà trattenuto il costo del servizio non eseguito.
12. Ogni variazione di programma, dovrà essere tempestivamente comunicata, sia telefonicamente sia via mail, al Comune di competenza.
13. L’Affidatario dovrà, inoltre, coordinarsi con gli Uffici di Polizia Municipale dei diversi Comuni aderenti al Consiglio, che provvederanno ad emettere le relative ordinanze per la disciplina della sosta nelle zone interessate dal servizio.
14. In occasione di feste e manifestazioni varie, i Comuni potranno richiedere l’esecuzione di alcuni interventi di spazzamento. Il servizio in questione dovrà essere svolto secondo le modalità e le indicazioni fornite dal Comune e verrà remunerato con l’importo specificato nell’apposita sezione dell’Allegato B) al netto del ribasso offerto.

Tale costo è strutturato a corpo a seconda del servizio richiesto ed è comprensivo di:

- personale, mezzi e attrezzature;
- tempistiche di trasferimento dalla sede operativa dell’Affidatario al luogo di esecuzione del servizio;
- servizio di spazzamento;

- tempistiche di conferimento e scarico rifiuto in impianto;
 - pulizia e lavaggio del mezzo;
 - tempistiche di trasferimento alla sede operativa dell’Affidatario.
15. In caso di mancata esecuzione, di disservizio o di cattiva esecuzione verranno applicate le sanzioni previste dal presente Capitolato.
16. Ogni Comune del Consiglio ha facoltà di chiedere interventi occasionali, che l’Affidatario ha l’obbligo di effettuare entro 5 giorni dalla richiesta. In caso di eventi eccezionali o imprevisti, su espressa richiesta delle Amministrazioni comunali, la ditta dovrà intervenire entro 12 ore dalla richiesta stessa. A tali interventi sarà applicata comunque la tariffa oraria specificata in sede di gara nell’Allegato B) al netto del ribasso offerto, aggiuntiva rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2).
17. I rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale devono essere conferiti presso gli impianti di recupero/smaltimento indicati dal Consiglio. Al fine di ottimizzare il servizio, l’Affidatario, prima dell’avvio al recupero e/o smaltimento all’impianto di cui sopra, potrà stoccare il rifiuto da spazzamento presso propria area autorizzata secondo la normativa vigente.

Art. 40 - Pulizia di parchi e giardini pubblici e passeggiate/sentieristica

1. Usufruiscono del servizio di cui al presente articolo i Comuni riportati nell’allegato A.
2. Il servizio interessa i parchi ed i giardini pubblici esistenti sul territorio comunale, sentieri per passeggiate a piedi o con bici ai quali potranno essere aggiunte eventuali ulteriori aree che verranno realizzate e/o aperte al pubblico nel corso della durata del contratto.
3. Il servizio consiste nella rimozione dei rifiuti giacenti sui viali, vialetti, tappeti erbosi delle aree citate e dei sentieri, come pure lungo le siepi e sotto le medesime, nonché lo svuoto dei cestini porta rifiuti, e dei dog toilette.
4. La frequenza del servizio è quella evidenziata nell’allegato A.

Art. 41 - Pulizia manuale e pulizia caditoie stradali

1. I Comuni potranno richiedere la pulizia manuale e delle caditoie stradali.
2. La pulizia manuale dovrà essere eseguita nelle aree non raggiungibili con autospazzatrice, ovvero: cigli stradali, cunette, scogliere lungo lago, bordi di aiuole spartitraffico e simili, rotatorie e simili. Inoltre, dovrà essere effettuata su tutto il territorio comunale laddove siano presenti rifiuti abbandonati.
3. Detto servizio dovrà essere effettuato da uno o più operatori, dotati di idonea attrezzatura per la rimozione dei rifiuti e munito/i di telefonino per poter essere contattato/i dall’ufficio comunale di riferimento.
4. In particolare gli addetti alla pulizia manuale, nelle proprie aree di competenza, oltre a quanto indicato ai commi precedenti dovranno:

- provvedere da soli, o se necessario con l'ausilio di mezzi ed altro personale, agli interventi di rimozione di rifiuti giacenti su suolo pubblico;
 - provvedere alla pulizia dei sottopassi, per i quali dovranno essere previsti anche lavaggi e disinfezioni settimanali. La fornitura dei materiali disinfettanti battericidi, approvati dall'Amministrazione Comunale, sarà a carico dell'Affidatario
 - provvedere ad effettuare altri interventi, sia di natura occasionale che definitiva, richiesti dall'Ufficio Comunale di riferimento, non rientranti in quelli elencati precedentemente.
5. L'orario di servizio dovrà essere articolato sulla base delle frequenze settimanali indicate nell'allegato A, ma dovrà comunque terminare entro le ore 9,00 nei centri storici ed entro le ore 12,00 nelle zone di periferia. Il predetto orario potrà essere variato dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio.
6. Il servizio di pulizia delle caditoie stradali sarà eseguito su richiesta del/dei Comune/i. Tale servizio comprende la pulizia delle feritoie e delle caditoie destinate allo scarico delle acque piovane. La pulizia delle caditoie stradali dovrà essere eseguita, solo su richiesta delle Amministrazioni, mediante la rimozione della griglia di copertura e l'aspirazione dell'eventuale materiale ostruente in modo da agevolare il regolare deflusso delle acque. Queste operazioni devono essere eseguite con l'ausilio di idonee macchine operatrici. L'Affidatario dovrà preventivamente presentare al richiedente un programma dettagliato per ogni intervento nel quale siano indicati il percorso e l'impegno di personale e mezzi. Il corrispettivo di questo servizio verrà calcolato in base al prezzo offerto nell'allegato B) in sede di gara al netto del ribasso, essendo aggiuntivo rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A). L'Affidatario dovrà occuparsi anche dell'idoneo smaltimento del rifiuto derivante dalla pulizia.

Art. 42 - Svuotamento dei cestini portarifiuti

1. Gli operatori ecologici, nella propria area di competenza, dovranno assicurare lo svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio comunale, con la frequenza prevista per l'area in cui sono installati. Gli operatori saranno tenuti al costante mantenimento della pulizia e allo svuotamento dei cestini porta rifiuti per l'intera durata del servizio.
2. La fornitura e la sostituzione dei sacchi a perdere da posizionare all'interno del cestino porta rifiuti, nonché il lavaggio e la disinfezione mensile di detti cestini saranno a carico dell'Affidatario.
3. L'Affidatario entro 12 mesi dall'affidamento dovrà rilevare il numero e la posizione dei cestini nei territori dei diversi Comuni e restituire il dato sotto forma di cartografia GIS ed elenco in *.xls, con il dettaglio per Comune e anche delle tipologie di rifiuto raccolte per postazione (solo residuo o residuo e raccolta differenziata).

Art. 43 - Pulizia aree portuali, litorali e spiagge

1. Il servizio dovrà prevedere la rimozione di ogni tipo di rifiuto dalla banchina e galleggiante sulla superficie lacustre, comprese le alghe. Qualora si renda necessario dovrà essere utilizzata idonea imbarcazione per il recupero dei rifiuti, all'interno del porto, in punti non raggiungibili dalla banchina.
2. Il servizio è attivo nei Comuni di cui all'Allegato A). Ove venissero richiesti ed autorizzati ulteriori interventi rispetto a quelli previsti nell'Allegato A), dovrà essere predisposto un preventivo secondo l'Allegato B1, aggiuntivo rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A).

Art. 44 - Pulizia delle aree di posizionamento delle campane del vetro e dei contenitori stradali delle altre raccolte

1. Il personale incaricato della pulizia manuale dovrà prestare particolare cura alla pulizia delle aree limitrofe ai contenitori adibiti alla raccolta differenziata e ad altre raccolte stradali, rimuovendo qualsiasi tipo di rifiuto abbandonato e avviandolo al corretto smaltimento.
2. La frequenza di pulizia dovrà avvenire in concomitanza con i giorni di raccolta del rifiuto secco, secondo il calendario di ciascun Comune, essendo l'effettuazione della stessa già ricompresa nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara

Art. 45 - Rimozione rifiuti abbandonati

1. L'Affidatario dovrà provvedere, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta del Consiglio e/o Comune, al ritiro ed alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulle strade pubbliche e loro pertinenze [es.: rilevati stradali, marciapiedi, piste ciclabili, fossi (ad eccezione dei canali di irrigazione), ecc.], aree pubbliche e loro pertinenze, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico e loro pertinenze, e sulle rive dei corsi d'acqua, ecc. Tale rimozione dovrà essere eseguita anche nei casi in cui i rifiuti di cui sopra fossero in prossimità di contenitori destinati alla raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuti, posizionati in aree pubbliche o ad uso pubblico ed utilizzati dalle grandi utenze non domestiche.
2. Nei Comuni che ne hanno fatto specifica richiesta detto servizio dovrà essere eseguito con la cadenza indicata dall'amministrazione stessa, provvedendo alla raccolta dei sacchetti o di altri rifiuti abbandonati, accordandosi con l'Ufficio Ecologia al fine di individuare le aree d'intervento.
3. L'Affidatario dovrà inoltre provvedere alla rimozione dei resti di natura organica, comprese le carogne di animali, che per qualsiasi motivo dovessero trovarsi sul suolo pubblico, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'Affidatario dovrà altresì provvedere alla rimozione delle deiezioni animali giacenti

a terra, nonché di periodici interventi di lavaggio e disinfezione, laddove ne fossero riscontrate tracce persistenti.

5. L'Affidatario dovrà inoltre provvedere alla rimozione di siringhe abbandonate sul suolo pubblico o di pubblico passaggio (es.: giardini delle strutture scolastiche, marciapiedi circostanti ed in generale sulle loro vie d'accesso, aree verdi pubbliche e parchi pubblici, ecc.). L'Affidatario dovrà predisporre all'uopo un mezzo attrezzato dotato di idonei contenitori con chiusura antipuntura a perdere.
6. A seguito delle operazioni sopra descritte, l'Affidatario dovrà compilare e trasmettere a mezzo posta elettronica, entro 7 (sette) giorni dall'intervento, apposito rapporto di servizio.
7. L'Affidatario potrà inoltre essere chiamato ad operare anche in parti comuni di fabbricati o di aree scoperte non di uso pubblico o in strade solamente private, in tal caso verrà riconosciuto il corrispettivo sulla base delle reali prestazioni effettuate, applicando i prezzi unitari contrattuali di cui all'elenco prezzi allegato B al presente Capitolato, al netto del ribasso di gara, aggiuntivo rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A).

Art. 46 - Gestione dell'Ecocentro/Centro di raccolta

1. L'Affidatario dovrà provvedere alla gestione degli ecocentri/centri di raccolta il cui servizio è riportato nell'allegato A dei singoli Comuni.
2. L'organizzazione e la gestione degli ecocentri/centri di raccolta dovrà essere eseguita in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti di gestione dei singoli Ecocentri.

Il servizio di gestione dell'ecocentro/centro di raccolta prevede:

- a. la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la pulizia periodica dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.*
- b. il regolare svuotamento dei contenitori collocati all'interno degli ecocentri di cui all'elenco suddetto dedicati al conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti, come da D.M 08/04/2008 e s.m.i.:*

toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)

imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)

imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)

imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)

imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)

imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)

imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)

imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
filtri olio (codice CER 16 01 07*)
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
solventi (codice CER 20 01 13*)
acidi (codice CER 20 01 14*)
sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
prodotti fotochimici (20 01 17*)
pesticidi (CER 20 01 19*)
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
terra e roccia (codice CER 20 02 02)
altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
ingombranti (codice CER 20 03 07)
cartucce toner esaurite (20 03 99)
altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199)
residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303)
rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)

I rifiuti elencati ai punti precedenti sono quelli riportati nel D.M. 08/04/2008 e s.m.i. L'Affidatario dovrà garantire il regolare svuotamento dei contenitori, adeguando la frequenza di raccolta sulla base delle reali necessità, sfruttando la capienza massima dei contenitori ed effettuando solo viaggi a pieno carico.

L'Affidatario dovrà rispettare il numero di trasporti per i centri di raccolta, ecopunti e grandi utenze di ogni singolo Comune indicati nell'Allegato A). Nulla sarà dovuto all'Affidatario in caso di superamento di tale soglia.

Nel caso in cui, per eventi anomali non imputabili alla volontà del Consiglio, quali alluvioni o calamità naturali o similari, risultasse necessario effettuare trasporti aggiuntivi rispetto a quanto associato al normale conferimento da parte delle utenze, i costi di trasporto dovranno riferirsi all'elenco prezzi, Allegato B), al netto dell'eventuale ribasso di gara, essendo aggiuntivi rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A). L'offerta dovrà essere redatta prendendo a facsimile la tabella dell'Allegato B1).

L'Affidatario dovrà suggerire, nel corso dell'affidamento, tramite proposte tecniche scritte, eventuali migliorie al fine di ridurre, ottimizzandoli, il numero di trasporti.

I Comuni tramite il Consiglio hanno facoltà di variare in qualsiasi momento le modalità di raccolta e l'elenco dei rifiuti di cui al punto b sopra, comunque nel rispetto della normativa vigente, nonché, qualora lo ritengano necessario, richiedere la fornitura e l'installazione di ulteriori contenitori e attrezzature.

L'Affidatario dovrà garantire il trasporto ai centri di stoccaggio, lavorazione, recupero o smaltimento debitamente autorizzati indicati dal Consiglio o dall'Affidatario (da quest'ultimo in particolare per i rifiuti presenti negli Allegati C e D). Il trasporto dovrà essere eseguito con mezzi attrezzati idonei allo scopo, autorizzati secondo le relative norme di legge. Le operazioni di trasporto dovranno essere eseguite con massima cura per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Lo svuotamento dei contenitori dovrà avvenire entro 48 ore dalla richiesta trasmessa dal Consiglio/Comune/Gestore del CDR.

c. La custodia dell'ecocentro/centro di raccolta ed in particolare:

il Gestore, come previsto dal D.M. 08 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009, dovrà nominare il Responsabile Tecnico come disposto dal D.M. 120/2014 e s.m.i. e provvedere alla stipula di apposita polizza R.C. inquinamento. Dovrà inoltre adempiere a tutte le procedure amministrative e di contabilizzazione del rifiuto previste nei citati decreti.

Il Gestore dovrà garantire l'apertura e la chiusura dell'ecocentro/centro di raccolta secondo gli orari indicati dai singoli Comuni e riportati nell'allegato E) del presente Capitolato.

Il Gestore dovrà garantire inoltre la vigilanza dell'area e assicurarne la corretta gestione in modo tale da:

- consentire l'ingresso ed il conferimento solo agli aventi diritto;
- evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuto in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'ecocentro/centro di raccolta e di proprietà dei Comuni;
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto conferimento differenziato dei rifiuti;
- controllare il contenuto dei sacchi trasparenti o semitrasparenti e far sempre provvedere allo svuotamento dei sacchi opachi al fine di verificare che il contenuto sia effettivamente conferibile presso il centro di raccolta e conferibile nell'apposito contenitore;
- vietare lo scarico di materiali diversi da quelli raccolti presso il centro di raccolta;
- accertare che le quantità, tipologie, modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche corrispondano a quanto indicato nella specifica autorizzazione rilasciata nel caso a ciascun utente dal Comune e/o nel regolamento comunale vigente;
- la costante pulizia e messa in ordine dell'ecocentro/centro di raccolta;
- la pulizia e lo sgombero dell'area adiacente l'ingresso ed in generale la recinzione dagli eventuali depositi abusivi;
- la registrazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita e la tenuta dei relativi registri e dei formulari di trasporto, nonché ogni altro adempimento previsto dalla normativa nazionale e/o dai Regolamenti Comunali;
- la sistemazione dei rifiuti all'interno dei contenitori/cassoni in modo tale da minimizzare il volume occupato eventualmente anche provvedendo ove possibile alla riduzione volumetrica delle frazioni più ingombranti;
- la redazione di una relazione mensile in cui vengano riportati i dati delle quantità di rifiuti conferiti e/o prelevati dall'ecocentro;
- l'aggiornamento dei cartelli e dei comunicati appesi all'esterno e all'interno dell'ecocentro/centro di raccolta relativi al funzionamento (inclusi cartelli da apporre

in prossimità dei container indicanti la tipologia del rifiuto da conferire), agli orari di apertura dell'ecocentro/centro di raccolta stesso ed alle norme di comportamento e di sicurezza da tenere all'interno dell'area;

- la segnalazione agli uffici competenti di ogni violazione del regolamento per la gestione dei rifiuti e delle disposizioni inerenti la gestione dello stesso ecocentro/centro di raccolta;
- la segnalazione al Consiglio ed al relativo Comune di ogni disfunzione che venga rilevata all'interno dell'ecocentro/centro di raccolta sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai cassoni, all'organizzazione ed alla funzionalità dei servizi;
- il rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.C.M. 27.08.2021 e s.m.i..

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale esperto, opportunamente formato ai sensi della Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 2 del 20 luglio 2009 e s.m.i.. L'Affidatario dovrà provvedere ad individuare un referente per ogni ecocentro/centro di raccolta e provvedere a comunicarne i nominativi al Consiglio e/o Comune entro 15 giorni dall'inizio del servizio.

La mancata compilazione dei registri, di cui al presente articolo, sarà considerata grave inadempienza contrattuale. Resta comunque a carico dell'Affidatario la responsabilità per l'inosservanza degli obblighi normativi. Eventuali sanzioni pecuniarie derivanti dal mancato rispetto degli obblighi normativi saranno a carico esclusivo dell'Affidatario e, se anticipate dall'Amministrazione Comunale, le stesse saranno decurtate dal canone dell'appalto alla prima decorrenza utile.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento gli orari di apertura al pubblico dell'ecocentro/centro di raccolta.

Tutte le attività di movimentazione e raccolta dei rifiuti presso gli ecocentri dovranno essere svolte nel massimo rispetto dell'integrità dei contenitori e delle attrezzature fisse e mobili, avendo come obiettivo il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità degli stessi.

L'Affidatario dovrà provvedere con cadenza semestrale ad operare una pulizia generale dell'ecocentro/centro di raccolta con lo spostamento di tutti i container e contenitori, il lavaggio e la disinfestazione degli stessi, la pulizia delle aree, delle caditoie e dei pozzetti, compresi i pozzetti a tenuta, provvedendo all'adeguato smaltimento dei materiali di risulta.

Durante le operazioni di svuotamento l'Affidatario dovrà evitare di lasciare residui potenzialmente putrescibili all'interno dei contenitori dei rifiuti.

Faranno capo all'Affidatario tutte le spese di manutenzione ordinaria delle aree (comprese le aree verdi) e degli impianti presenti nell'ecocentro/centro di raccolta (quali ad esempio taglio siepi).

Le migliorie e quanto altro realizzato presso l'ecocentro/centro di raccolta resterà di proprietà dell'Amministrazione Comunale e nulla sarà dovuto all'Affidatario a qualunque titolo.

L'estensione dell'elenco dei rifiuti da gestirsi nei singoli centri di raccolta non comporta variazioni del corrispettivo contrattuale legato alla gestione tecnica e amministrativa dei suddetti centri.

Il prelievo dei materiali presenti nei centri di raccolta, per il successivo trasporto agli impianti finali, dovrà essere effettuato possibilmente al di fuori degli orari di apertura al pubblico. Qualora venissero effettuate tali operazioni durante l'orario di accesso delle utenze, eventuali responsabilità e/o risarcimenti per danni a persone o cose saranno totalmente a carico dell'Affidatario.

Per le giornate di mancata apertura e custodia dovute a festività che non venissero recuperate nella settimana successiva, l'Affidatario si impegna ad eseguire come compensazione servizi aggiuntivi richiesti dai Comuni che afferiscono a tali strutture.

Art. 47 - Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali provenienti da attività di esumazione ed estumulazione

1. L'Affidatario, quando richiesto, provvederà al ritiro, trasporto e avvio allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da attività di esumazione ed estumulazione presso idonei impianti come previsto dalla normativa vigente.
2. Tali operazioni saranno eseguite anche ai sensi del D.P.R. 254 del 15/07/2003 e s.m.i..
3. I rifiuti costituiti da frammenti di legno, stoffa, avanzi di indumenti ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni, sono confezionati dai necrofori in contenitori idonei di materiale flessibile resistente e munito di chiusura recante la dicitura "rifiuti cimiteriali" forniti dall'Affidatario e successivamente collocati in un deposito provvisorio, all'interno del cimitero.
4. Per ciò che riguarda le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc. verrà effettuata da parte dei necrofori la bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità, con eventuale deposito provvisorio all'interno del cimitero, mantenendoli separati dagli altri rifiuti.
5. Tutti i servizi, di cui al presente articolo, dovranno essere preventivati utilizzando l'elenco prezzi allegato B) al netto del ribasso di gara e l'allegato B1) del presente Capitolato, essendo aggiuntivi rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2).

Art. 48 - Servizi diversi, occasionali e non previsti

1. I Comuni, tramite il Consiglio, si riservano la facoltà di richiedere l'esecuzione di ulteriori servizi non rientranti nel canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1)

e A2). Tali ulteriori servizi, ove richiesti, verranno remunerati sulla base delle reali prestazioni, applicando i prezzi unitari contrattuali di cui all'elenco prezzi dell'Allegato B) al presente Capitolato al netto del ribasso di gara, essendo aggiuntivi rispetto al sopra menzionato canone base contrattuale.

2. Il Consiglio potrà richiedere l'espletamento, in aggiunta o sostituzione a quelli già previsti, di servizi occasionali non compresi e non prezzati nell'ambito del presente Capitolato, purché assimilabili o connessi ai servizi contrattuali. L'Affidatario è tenuto ad eseguirli, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi, con le modalità stabilite dal Consiglio. L'Affidatario, a servizio ultimato, sarà rimborsato dal Consiglio delle eventuali maggiori spese sostenute e non previste dal contratto ma, in ogni caso, previamente e formalmente concordate tra le parti, mediante la trasmissione di preventivi che comunque dovranno essere approvati dal Consiglio e/o dai Comuni.

Art. 49 - Trasporto e pesatura dei rifiuti

1. Il trasporto di rifiuti urbani presso gli impianti di recupero e/o smaltimento, oggetto del presente contratto, è a totale carico dell'Affidatario, per le rispettive competenze nell'ambito di un'area che corrisponde al territorio Consortile. Ove si tratti di eseguire trasporti esterni al territorio consortile, il relativo costo rimarrà a carico dell'Affidatario fino ad una distanza ricadente nell'ambito del territorio idealmente delimitato da un raggio di 70 (settanta) chilometri dalla sede legale del Consiglio in Corso Garibaldi, 24, Villafranca di Verona (VR); in caso di trasferimento della sede il calcolo verrà effettuato dalla nuova ubicazione.
2. In caso di collocazione dei suddetti impianti a distanze maggiori di 70 (settanta) km in linea d'aria dalla suddetta sede legale del Consiglio, verrà riconosciuto all'Affidatario un corrispettivo previsto nell'elenco prezzi al netto del ribasso di gara.
3. L'Affidatario deve effettuare le operazioni di pesatura di tutti i tipi di rifiuto presso gli impianti di smaltimento e/o recupero. L'Affidatario, per l'ottimizzazione del servizio, potrà essere autorizzato dal Consiglio ad utilizzare anche pese intermedie, senza che ciò possa comportare alcun onere aggiuntivo per il Consiglio. L'Affidatario deve inviare copia dei bindelli di tutte le pesate al Consiglio, allegandoli ai relativi formulari e/o DDT, oltre al certificato di taratura della pesa utilizzata.

Art. 50 – Proprietà, destinazione finale dei rifiuti ed impiantistica

1. Tutti i rifiuti raccolti, nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto, sono di esclusiva proprietà del Consiglio.
2. L'Affidatario deve conferire direttamente le diverse frazioni dei rifiuti presso i soli impianti debitamente autorizzati e individuati dal Consiglio.

3. Al fine di garantire la continuità e regolarità dell'erogazione dei servizi in oggetto, l'Affidatario deve adeguatamente attrezzarsi per ovviare alle seguenti situazioni:
 - a. limitazioni di orario, giornate di chiusura ordinaria e straordinaria degli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - b. eventuali festività infrasettimanali in cui è comunque prevista l'erogazione dei servizi,Ciò anche in funzione dell'ottimizzazione nella gestione dei trasporti dei rifiuti verso gli impianti di destinazione finale.
4. Il Consiglio si riserva il diritto di autorizzare, ed altresì revocare, a suo insindacabile giudizio, il conferimento della singola tipologia di rifiuto nell'ambito dell'impianto di stoccaggio intermedio dei rifiuti. Tale impianto di stoccaggio intermedio deve comunque essere in regola e possedere tutte le autorizzazioni previste dalla legge.
5. Salvo diversa espressa autorizzazione del Consiglio, l'Affidatario non può miscelare rifiuti della stessa tipologia derivanti dalla raccolta porta a porta con quelli raccolti presso i centri di raccolta.
6. Il Consiglio, in qualsiasi momento della vigenza contrattuale, potrà delegare la gestione delle Convenzioni CONAI o con i Consorzi di filiera pertinenti o cedere la proprietà di alcuni materiali provenienti dalla raccolta differenziata all'Affidatario del servizio. Rimane inteso che in questi casi la gestione e lo smaltimento delle frazioni estranee sono a carico dell'Affidatario e che sarà determinato di concerto tra le Parti l'impatto sul corrispettivo contrattuale definito.
7. L'Affidatario dovrà avere nella propria disponibilità uno o più impianti di stoccaggio per le terre provenienti dallo spazzamento stradale. Tali impianti dovranno essere ubicati nel territorio della Provincia di Verona. Il trasporto delle terre da spazzamento stradale ai suddetti impianti di stoccaggio è in capo all'Affidatario, essendo incluso nel corrispettivo contrattuale definito, così come le operazioni di caricamento dei rifiuti in questione sugli automezzi adibiti al trasporto al destino finale. Il trasporto dai suddetti impianti di stoccaggio all'impianto di destino finale (individuato dal Consiglio) è in capo al Consiglio stesso ed è già remunerato nel corrispettivo contrattuale definito con l'impianto di smaltimento.
8. L'Affidatario, per ottimizzare la raccolta del rifiuto denominato umido di cui all'Art. 22 e Art. 29 (anche detto FORSU), dovrà utilizzare il centro di travaso presente nel Comune di Castelnuovo del Garda. I costi connessi alla gestione del centro di travaso, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria non infrastrutturale sono posti in capo all'Affidatario, essendo già inclusi nel corrispettivo contrattuale definito. L'Affidatario dovrà rispettare tutti gli obblighi di legge connessi all'utilizzo dell'area. Tale utilizzo sarà regolato da apposito contratto, inclusivo di una remunerazione in favore del Comune pari ad Euro

25.000,00, applicata mediante uno sconto sul canone annuale di raccolta.

Art. 51 - Forme di collaborazione

1. L'Affidatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Consiglio tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle attività oggetto del contratto, possano impedirne il corretto svolgimento.
2. È fatto altresì obbligo all'Affidatario di segnalare immediatamente al Consiglio qualsiasi irregolarità riscontrata nel conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (depositi incontrollati di rifiuti, discariche abusive, abbandoni di rifiuti fuori dai contenitori previsti, irregolarità di conferimento dei rifiuti, ecc.) fornendo tutte le informazioni utili del caso (quali, ad esempio, il luogo dell'abbandono, la tipologia e la quantità dei rifiuti abbandonati, le generalità del trasgressore, ove possibile).
3. L'Affidatario si impegna a collaborare con il Consiglio e a predisporre ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio, impegnandosi altresì ad assistere il Consiglio anche in sede di presentazione delle relative domande.

Art. 52 - Controllo di qualità

1. Il Consiglio ed i Comuni si riservano di effettuare in qualsiasi momento controlli su personale, mezzi e attrezzature, orari, frequenza di attuazione dei servizi, qualità del servizio reso, pesate dei rifiuti raccolti.
2. Potranno essere richieste a carico dell'Affidatario, con periodicità almeno semestrale, analisi di caratterizzazione, merceologiche e chimico-fisiche sui rifiuti, intese a valutare la qualità ai fini del corretto recupero e/o smaltimento. Le stesse analisi potranno essere effettuate dal Consiglio o da suoi delegati presso gli impianti di trasferimento o di destinazione dei rifiuti. L'Affidatario si impegna a collaborare con il Consiglio o con i suoi delegati per effettuare, a propria cura e spese, l'esecuzione delle analisi richieste dal Consiglio.

Art. 53 - Iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione ambientale

1. Sarà a carico dell'Affidatario la realizzazione di iniziative finalizzate a sviluppare ed accrescere la sensibilizzazione in materia ambientale ed al miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio regolato contrattualmente.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vengono indicate alcune iniziative:
 - a) comunicati/conferenze stampa/spot destinati a quotidiani e televisione, anche a diffusione locale per l'informazione agli utenti;
 - b) ideazione, realizzazione, stampa e diffusione di manifesti, locandine, volantini,

- brochure e simili;
- c) acquisto di beni, fornitura di servizi finalizzati alle finalità di cui sopra;
 - d) campagne informative ed educative per le scuole;
 - e) supporto al Consiglio nella gestione di una APP per dispositivi mobile, riportante il calendario di servizio per comune e per tipologia di utenza oltre alle corrette modalità di raccolta differenziata; la medesima APP consentirà anche la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini, che dovranno quindi essere prese opportunamente in carico da parte dell'Affidatario.

Art. 54 - Raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata

1. L'Affidatario dovrà collaborare al fine del raggiungimento della percentuale minima su base annua di raccolta differenziata stabilita dal Piano d'Ambito. Il criterio adottato per determinare il raggiungimento della percentuale minima è quello indicato da ISPRA.
2. Il Consiglio verificherà il rispetto di dette percentuali con cadenza semestrale.

Art. 55 - Documentazione e trasmissione dati

1. Il responsabile del servizio deve trasmettere al Consiglio, via e-mail oppure su altro supporto informatico, in formato *.xls, con frequenza mensile e comunque entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a quello di riferimento, i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate.
Tali informazioni dovranno riguardare:
 - a) le quantità di rifiuti raccolti, suddivisi per tipologia, per provenienza (raccolte porta a porta distinte dalle raccolte presso gli ecocentri); tali dati dovranno essere divisi per Comune ed avere comunque un riepilogo totale dei rifiuti raccolti nei Comuni del Consiglio. Tali dati dovranno riportare il dettaglio giornaliero e riepilogo mensile;
 - b) qualora richiesto, dettaglio degli aspetti organizzativi dei servizi, l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione delle qualifiche, delle mansioni svolte e dei costi, in formato cartaceo ed elettronico da concordare tra le parti.
2. L'Affidatario dovrà prevedere uno spazio idoneo per conservare copia dei formulari di identificazione per il trasporto rifiuti e/o dei DDT e di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in merito alla gestione/trasporto dei rifiuti urbani, debitamente compilati in ogni parte e firmati, relativi agli anni di necessaria conservazione per previsione normativa, dando la possibilità in qualsiasi momento al Consiglio di eseguire verifiche che ritenga opportune;
3. Ogni sei mesi il responsabile del servizio del presente Capitolato relazionerà per iscritto al Consiglio in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi

ed all'eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni si uniformino a criteri di massima efficienza ed economicità per il Consiglio.

4. L'Affidatario dovrà fornire i dati consuntivi in un formato elettronico tale da permettere la loro importazione automatica verso il software dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti A.R.P.A. Veneto e la conseguente esportazione verso il MUD. Tale formato dovrà essere concordato con il Consiglio. Qualora nel corso del contratto sopraggiungano modifiche normative in merito alle comunicazioni agli Enti di controllo, l'Affidatario dovrà adeguarsi alle diverse modalità di invio dei dati necessari alla compilazione degli stessi senza oneri a carico del Consiglio. In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni previste all'art. 58. L'Affidatario provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione; inoltre, dovrà provvedere a fornire al Consiglio la necessaria assistenza e la più ampia collaborazione per la compilazione della modulistica di stretta competenza dello stesso.
5. L'Affidatario dovrà fornire al Consiglio, entro il 60° giorno antecedente il termine di legge per l'approvazione del Piano Finanziario alla base della Tari, il Piano Finanziario, relativo ai servizi erogati, redatto ai sensi della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. e inclusivo di tutta la documentazione di supporto prevista dalla menzionata Delibera e dagli ulteriori correlati atti di ARERA; il Consiglio potrà modificare il termine di presentazione del suddetto Piano Finanziario laddove intervenissero variazioni alla normativa vigente.
6. Per quanto concerne le informazioni che l'Affidatario deve fornire al Consiglio nell'ambito del presente appalto, è facoltà del Consiglio predisporre apposita modulistica che potrà essere integrata e/o modificata sulla base di nuove esigenze sopravvenute, senza che ciò costituisca oggetto di qualsivoglia pretesa da parte dell'Affidatario.

TITOLO IV - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 56 - Responsabilità e danni

1. L'Affidatario è responsabile verso il Consiglio dell'esatto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e dell'operato dei propri dipendenti. Il Consiglio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere motivatamente all'Affidatario l'allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti e/o di violazioni alle norme di sicurezza e/o di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di comportamenti scorretti con gli utenti del servizio o con il pubblico e/o di altre condotte non conformi alle norme contrattuali e/o di legge.
2. Il Consiglio potrà richiedere motivatamente all'Affidatario la sostituzione anche

dello stesso Responsabile del servizio di cui all'art. 13 del presente Capitolato. In tal caso l'Affidatario avrà l'obbligo di ottemperare a tale richiesta, entro il termine stabilito dal Consiglio. Diversamente, il Consiglio potrà dichiarare, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione anticipata del contratto.

3. L'Affidatario dovrà fornire al Consiglio, entro il primo mese dell'affidamento, l'elenco completo del personale operativo, tecnico ed amministrativo impiegato nella gestione dei servizi di cui al presente Capitolato e tenerlo trimestralmente aggiornato da inviarsi all'indirizzo PEC del Consiglio di Bacino Verona Nord.
4. È fatto obbligo dell'Affidatario di provvedere all'accensione e mantenimento per tutta la durata contrattuale di una polizza assicurativa, dedicata esclusivamente al presente appalto, per danni a cose e animali e responsabilità civile RCT/RCO per un massimale assicurativo di almeno € 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro e di una polizza assicurativa RCA per un massimale assicurato minimo di € 10.000.000 (diecimilioni) per sinistro e per ciascun mezzo. L'Affidatario dovrà fornire al Consiglio, prima dell'inizio dell'appalto, copia delle polizze assicurative stipulate. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni cagionati a persone, animali o cose in relazione dell'esecuzione dei servizi affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni cagionati a terzi. L'Affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consiglio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 57 - Penalità

1. In caso d'inadempienze contrattuali, l'Affidatario, oltre all'obbligo di ovviare alle stesse nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, ferme restando le altre forme di responsabilità addebitategli, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte del Consiglio, variabili secondo i seguenti casi:
 - a. per il mancato servizio per un'intera giornata si applicherà la trattenuta pari al doppio del costo del servizio/raccolta non eseguita;
 - b. per la mancata o irregolare esecuzione del servizio di raccolta rifiuti in una via, piazza, o parte delle stesse, nei giorni stabiliti dal calendario di raccolta: sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
 - c. per omessa manutenzione di un contenitore danneggiato dall'Affidatario: sanzione di € 50,00 (cinquanta) per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo a partire dal decimo giorno decorrente dalla comunicazione scritta di richiesta di intervento. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicarne gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, l'Affidatario

- provvederà all'immediata sostituzione ovvero in mancanza si applicherà la sanzione, a decorrere dal decimo giorno successivo alla segnalazione scritta;
- d. per mancata esecuzione entro 10gg dalla segnalazione dei lavaggi-disinfezioni di contenitore: sanzione pari a € 50,00 per ogni contenitore;
 - e. per ritardi nella consegna entro 10gg dalla segnalazione di contenitori alle utenze commerciali e manifestazioni (sagre, carnevale, ecc.): sanzione pari a € 50.00 per ogni giorno di ritardo;
 - f. per mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi della raccolta domiciliare: sanzione pari a € 200.00;
 - g. per cattiva esecuzione, ritardo nel servizio di spazzamento, pulizia manuale di vie, piazze ed aree pubbliche: sanzione da € 200.00 a € 2000.00 oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, proporzionata alla gravità dell'inadempimento e alla relativa frequenza, secondo specifica verifica degli uffici preposti;
 - h. per mancata rimozione totale o parziale dei rifiuti abbandonati oltre il termine di 48 ore dall'avvenuta richiesta formale di recupero: sanzione di € 500.00 oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati;
 - i. per il mancato svuotamento dei cestini: sanzione di € 200,00 (duecento);
 - j. per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro alla manutenzione e pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, contenitori, ecc.): sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno d'infrazione;
 - k. per miscelazione di rifiuti già conferiti in forma differenziata con conseguente perdita delle finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata: sanzione di € 1.000,00 (mille);
 - l. per la presenza di frazioni estranee nei contenitori del centro di raccolta, dovuta ad una mancanza di controllo da parte dell'operatore preposto alla gestione: sanzione di € 500 (cinquecento) per ogni contenitore;
 - m. per il trasporto dei contenitori dei centri di raccolta non effettuati a pieno carico: sanzione di € 500,00 (cinquecento) a contenitore;
 - n. per mancato avvio a recupero e/o riciclo del materiale oggetto di raccolta differenziata, con conseguente perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta stessa: sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento) per ogni frazione;
 - o. per inadeguato stato di manutenzione dei mezzi e attrezzature impiegate nella raccolta e/o malfunzionamento del sistema GPS di localizzazione della flotta: sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta) per singolo mezzo o attrezzatura e singolo giorno di inadempienza;
 - p. per mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder: sanzione pari a € 25.00 per singola contestazione;
 - q. per mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura del centro di raccolta

- Comunale: sanzione di € 200,00 (duecento);
- r. per gestione del centro di raccolta non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato: sanzione di € 1.000,00 (mille);
 - s. per ritardo o mancato prelievo di container presso il centro di raccolta tali da non consentire ulteriori conferimenti di rifiuti da parte delle utenze: sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta) per contenitore e per giornata;
 - t. per travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatori in luoghi non autorizzati: sanzione pari a € 150,00 (centocinquanta) per mezzo e per giornata;
 - aa. per omessa reperibilità del Responsabile del servizio o dei vari referenti territoriali a seguito di chiamata telefonica seguita da PEC: € 150,00 (centocinquanta) a frazione;
 - bb. per mancata consegna della documentazione amministrativa-contabile (report, formulari, comunicazioni periodiche previste nel presente Capitolato), e/o per mancata o scorretta compilazione dei registri di carico e scarico (secondo quanto previsto dalla normativa vigente): sanzione da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila);
 - cc. per mancata collaborazione con i competenti Uffici Comunali e e del personale del Consiglio: sanzione di € 500,00 (cinquecento);
 - dd. per inosservanza e/o ritardo di oltre 7 giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati necessari per la compilazione del software dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti A.R.P.A. Veneto, verrà applicata una penale pari a
€ 5.000,00 (cinquemila), oltre a € 100,00 (cento) per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti all'Amministrazione Comunale da tale inadempimento;
 - ee. per la mancata presentazione del Piano Operativo di Gestione entro un mese dall'affidamento: sanzione pari a € 5.000,00 (cinquemila), con ulteriori € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo successivo a quello della scadenza;
 - ff. per la mancata presentazione delle schede indicanti il personale ed i mezzi utilizzati per ogni tipologia di servizio entro 10gg dalla richiesta: sanzione pari a € 5.000,00 (cinquemila), con ulteriori € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo successivo a quello della scadenza;
 - gg. per malfunzionamento o mancato funzionamento prolungato del numero verde previsto all'art. 12, mancato rispetto dei giorni ed orari di attività stabiliti, per inadeguata preparazione del personale addetto al numero verde, per risposte inesatte o non esaustive fornite agli utenti, di € 100.00 per ogni segnalazione pervenuta al Consiglio.
2. Per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali e delle norme di legge non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità

che verrà valutata all'uopo in base all'eventuale danno arrecato.

3. In caso di recidiva le sanzioni sopra indicate potranno essere raddoppiate o quantificate a seconda dell'entità del danno arrecato al Comune interessato.
4. Le infrazioni potranno essere accertate dal Consiglio mediante il proprio personale, dai Comandi di Polizia Municipale e dagli Uffici Comunali competenti dei Comuni del Consiglio. Il Consiglio procederà, entro 15 (quindici) giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante PEC, contro la quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, in mancanza di adeguate memorie giustificative, il Consiglio procederà all'applicazione della penale.
5. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Affidatario saranno sottoposte al Consiglio che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penali come sopra determinate.
6. Le suddette penali verranno inoltre applicate all'Affidatario anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dello stesso o dai collaboratori e dagli eventuali subappaltatori.
7. La modalità di contabilizzazione e liquidazione delle penali verrà definita ed indicata nella singola comunicazione di applicazione anche in rapporto alla metodologia in essere.
8. Le suddette penali verranno applicate anche per i disservizi che si dovessero verificare nelle strutture turistiche riportate negli allegati A1) e A2).
9. Non si applicherà alcuna penali nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere debitamente documentate dall'Affidatario. L'applicazione delle penalità o delle trattenute come sopra descritte non pregiudica il diritto di rivalsa del Consiglio nei confronti dell'Affidatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Affidatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Art. 58 - Spese e oneri fiscali

1. Tutte le spese, allo stato previste, nonché quelle che si dovessero presentare in corso di esecuzione del presente appalto, per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi sono a carico dell'Affidatario. Sono altresì a carico dell'Affidatario le spese, imposte e tasse, inerenti la stipulazione del contratto, bollo, diritti ecc.

Art. 59 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Capitolato, l'Affidatario, ai sensi del Disciplinare di Gara, dovrà costituire garanzia definitiva.

2. La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di somme che il Consiglio dovesse sostenere per inadempienza o per cattiva esecuzione dei servizi appaltati.
3. In tali casi il Consiglio avrà diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prestata come sopra.
4. Resta salva per il Consiglio ogni altra azione nel caso in cui l'importo della cauzione risultasse insufficiente.
5. L'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione nel termine massimo di un mese, qualora il Consiglio abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
7. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consiglio.
8. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. Tale cauzione garantisce al Consiglio il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione del servizio, come specificato all'art. 103 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. che deve intendersi qui interamente richiamato per quanto non specificato.

Art. 60 – Importo contrattuale

1. Il valore del servizio oggetto dell'affidamento del presente appalto, per 12 mesi, posto a base d'asta, è pari ad **€ 33.949.804,02** di cui:
 - **€ 33.573.575,02** costituenti corrispettivo fisso forfettario a base d'asta (offerta a ribasso) come da Allegati A), A1) e A2) al presente Capitolato;
 - **€ 376.229,00**, costituiti dai costi per i rischi interferenziali derivanti dal DUVRI (art. 26 d.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato dell'appalto ammonta ad **€ 102.486.760,16**, somma che considera anche eventuali rinnovi e quinto d'obbligo.
2. Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.
3. Il suddetto corrispettivo copre interamente tutti i servizi descritti nel presente Capitolato, fatta eccezione per altri eventuali servizi di igiene urbana a domanda e varianti dei servizi, regolati dal listino prezzi di cui all'Allegato B) e dalle ulteriori modalità specificate nel presente Capitolato.
4. I corrispettivi sopra indicati e i riferimenti economici di cui agli Allegati A), A1) e A2) sono da intendersi modificati come da offerta economica di gara. La stima puramente indicativa dell'importo dei servizi svolti ad oggi per campeggi e strutture, indicati negli allegati A1) ed A2) è rispettivamente di **€ 321.757,57** (A1) ed **€ 190.384,44** (A2).
5. Tutti i corrispettivi sono da considerarsi presunti, essendo la loro effettiva quantificazione legata alle effettive esigenze di intervento che emergeranno in corso d'appalto, non attualmente puntualmente prevedibili né connesse a fatti imputabili al Consiglio. Lo stesso pertanto verrà ridefinito in sede di gestione del contratto tramite applicazione degli importi unitari in euro/ton dei suddetti allegati, come modificati da offerta economica di gara, applicati ai soli quantitativi di rifiuti effettivamente gestiti.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., il Consiglio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'Affidatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., l'ammontare complessivo del servizio/fornitura è calcolato considerando anche gli eventuali rinnovi.
8. In relazione all'importo contrattuale sopra definito, si richiama il disposto di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019 che nelle sue premesse recita testualmente che: "e

tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della Legge n. 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali”. Si richiama inoltre il disposto di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021 art. 4 comma 6 che recita testualmente che: *“In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”* In tal senso, l’importo contrattuale sopra definito, come modificato dal ribasso offerto in sede di gara, sarà oggetto annualmente a verifica rispetto a quanto previsto dalla regolazione ARERA, con conseguente riallineamento in riduzione qualora l’importo contrattuale risulti superiore rispetto ai prezzi massimi unitari dei servizi individuati secondo la suddetta regolazione ARERA, salvaguardando comunque l’equilibrio economico finanziario della gestione.

Art. 61 – Invariabilità/revisione dei corrispettivi

1. Il prezzo offerto in sede di presentazione delle offerte rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti esecutivi, fatti comunque salvi gli adeguamenti nei limiti ammissibili in base al MTR vigente.
2. All’affidatario non viene riconosciuto alcun incremento della remunerazione dei servizi di raccolta porta a porta per aumenti inferiori al 5% del numero delle utenze totali da servire. Ai fini delle utenze si fa riferimento all’Allegato H). Gli aumenti del numero di utenze, ed eventuale del canone riconosciuto – sempre nel rispetto del MTR vigente - , vengono determinati alivello di singolo Comune e servizio di raccolta.

Art. 62 – Pagamenti

1. La ditta aggiudicataria provvederà ad emettere mensilmente fattura elettronica in regime IVA SPLIT PAYMENT solo previa verifica da parte degli uffici preposti del soggetto titolare del contratto attuativo della corrispondenza con la frazione del PEF in vigore e della corretta esecuzione del servizio.
2. A tal proposito la ditta affidataria provvederà mensilmente all’invio all’ufficio dell’ente (titolare del contratto attuativo) di un avviso di pre-fattura attestante le prestazioni effettuate nel periodo. L’ufficio provvederà all’accertamento delle prestazioni effettuate sia in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
3. In caso di mancata contestazione l’ufficio comunicherà alla ditta affidataria il nulla

osta all'emissione della fattura in capo ai singoli Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord. In caso contrario provvederà a contestare le prestazioni non conformi al contratto e provvederà, se previste, all'invio della relativa comunicazione al Consiglio di Bacino al fine della comminazione delle relative penali.

4. I pagamenti saranno effettuati dai Comuni di cui al precedente comma mediante mandato di pagamento nel rispetto delle previsioni normative previste dal D.Lgs. 192/2012. A tal proposito si precisa che i 30 gg per il pagamento delle fatture decoreranno dagli adempimenti previsti dal paragrafo precedente, ossia dall'effettiva emissione della fattura a seguito di comunicazione del nulla osta.
5. I pagamenti saranno comunque subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art.48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2006 e s.m.i.. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.
6. Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento saranno corrisposti gli interessi moratori così come previsti dal D. lgs. 192/2012.
7. Rispetto ai servizi oggetto della presente procedura di gara, si precisa che gli stessi verranno remunerati nei limiti previsti dai PEF dei singoli Comuni e, pertanto, la fatturazione mensile dovrà essere pari ad 1/12° del PEF vigente per il singolo Comune, detratto il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 63 – Formulazione di nuovi servizi

1. Nel caso di ulteriori servizi o forniture, su richiesta dei Comuni, l'Affidatario dovrà presentare, entro un massimo di tre giorni dalla richiesta, apposito dettagliato e trasparente preventivo, secondo lo schema riportato di seguito, per l'esecuzione degli stessi, indicando, nel caso di servizi:

- a. Il numero di interventi annui preventivati;
- b. il numero di ore impiegate per intervento (giorno);
- c. la tipologia ed il numero dei mezzi impiegati per l'intervento;
- d. il numero e l'inquadramento degli operatori utilizzati per l'intervento;
- e. una breve descrizione del servizio richiesto.

nel caso di forniture:

- a. Il numero di elementi da fornire;
- b. La tipologia di attrezzatura fornita;
- c. Le modalità di posizionamento;
- d. La modalità di riconoscimento dell'importo al fine dell'inserimento nel PEF;

A tal fine si evidenzia:

- a. Per potenziamento di servizi esistenti, forniture o modifica del perimetro dell'affidamento del servizio (conformemente al perimetro individuato

dall'MTR vigente), di limitata entità la quantificazione è univocamente funzionale al successivo inserimento nel PEF gestore;

- b. Per potenziamento di servizi esistenti, forniture o modifica del perimetro dell'affidamento del servizio (conformemente al perimetro individuato dall'MTR vigente), di importo considerevole che costituisce (anche in ragione della previsione complessiva delle variazioni annuali sull'intero bacino) elemento di disequilibrio economico-finanziario del gestore, la quantificazione è finalizzata all'ottenimento di uno specifico impegno di spesa da parte dell'Ente sottoscrittore del contratto attuativo; la somma impegnata e liquidata dovrà essere poi rendicontata SOLO sul PEF nell'annualità a+2 dell'Ente
 - c. Per forniture di materiale (contenitori o quant'altro) non direttamente funzionali al servizio affidato al gestore la quantificazione è finalizzata all'ottenimento di uno specifico impegno di spesa da parte dell'Ente sottoscrittore del contratto attuativo; la somma impegnata e liquidata dovrà essere poi rendicontata SOLO sul PEF nell'annualità a+2 dell'Ente
2. L'Affidatario per formulare l'offerta economica dovrà necessariamente riferirsi all'elenco prezzi, Allegato B), al netto dell'eventuale ribasso di gara sottoscritto in fase di partecipazione alla gara, essendo aggiuntivi rispetto al canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2). L'offerta dovrà essere redatta prendendo a fac-simile la tabella dell'Allegato B1) sotto riportata a titolo esemplificativo.
3. La proposta economica predisposta dall'affidatario dovrà essere inviata al Comune richiedente solamente dopo controllo e validazione da parte del Consiglio di Bacino.

Art. 64 – Variazioni per eventi straordinari o altre misure di sicurezza

- 1. Nel caso di mancata esecuzione di servizi affidati o di una revisione che comporti una riduzione dei passaggi necessari per servire il territorio in seguito alla minore presenza di utenze o minore produzione di rifiuti per effetto di chiusure o "lock-down" ordinati dalle Autorità Nazionali, Regionali o Comunali, verrà ridotto l'importo del canone base contrattuale di cui agli allegati A), A1) e A2), come risultante dal ribasso offerto in gara. L'importo della riduzione sarà quantificato in base all'importo annuale del servizio specifico oggetto di revisione diviso per il numero di interventi annuali e moltiplicato per le giornate di mancato o parziale servizio.
- 2. In caso di riduzioni di servizi in un singolo Comune che superano i 6 giorni lavorativi consecutivi, il Consiglio potrà a suo insindacabile giudizio riconoscere all'Affidatario solamente il costo del personale, secondo le tabelle di costo in offerta redatta

prendendo a fac-simile la tabella dell'Allegato B1). Tali importi non potranno comunque superare il solo costo del personale dipendente dell'Affidatario e saranno al netto di eventuali premi di produttività o supplementi per straordinari, servizi notturni o festivi.

3. La remunerazione parziale di cui al punto 2 non si applica nel caso in cui l'Affidatario ricorra alla cassa integrazione o riceva altre forme di compensazione economica da parte pubblica per la mancata o ridotta operatività dei servizi.
 - Nel caso in cui vi siano chiusure o raggiungimento dei limiti autorizzativi degli impianti ai quali è previsto il conferimento dei rifiuti ai sensi degli Allegati A), A1), A2) e C) e D), verrà remunerato solo il servizio effettivamente svolto. In particolare per i servizi di cui agli Allegati A), A1) e A2) verrà ridotto l'importo del canone base contrattuale di cui ai suddetti allegati, come risultante dal ribasso offerto in gara. L'importo della riduzione sarà quantificato in base all'importo annuale del servizio specifico oggetto di mancata effettuazione diviso per il numero di interventi annuali e moltiplicato per le giornate di mancato o parziale servizio.

Art. 65 – Risoluzione del contratto

1. Il Consiglio ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o mezzo PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti dell'Affidatario, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:
 - a) frode nell'esecuzione dei servizi e/o compimento dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - b) recidiva per inadempimento alle disposizioni del Consiglio riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la loro esecuzione nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) gravi e ripetute (individuate in una media di cinque per anno) violazioni degli obblighi contrattuali ("Non conformità") commesse dall'Affidatario;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei

servizi;

- j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Consiglio;
- k) inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto, nonostante l'applicazione delle penali e le diffide del caso, l'Affidatario non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi;
- l) reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore della cauzione definitiva e mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa delle penali;
- m) mancato mantenimento in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, delle attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria oppure loro cessione anche parzialmente e provvisoriamente a terzi, ovvero loro sottoposizione a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego;
- n) impedimento, operato dall'Affidatario in qualsiasi modo, dell'esercizio di controllo del servizio da parte del Consiglio;
- o) revoca o decadenza delle autorizzazioni/iscrizioni di legge necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato.

Per tutto quanto non riportato nell'elencazione di cui sopra, si fa riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. in tema di risoluzione di contratto.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:
 - morte del titolare dell'Affidatario, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio;
 - scioglimento, cessazione od estinzione dell'Affidatario;
 - sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Consiglio è fatta all'Affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di esecuzione dei servizi.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Consiglio si fa luogo, in contraddittorio fra il Consiglio e l'Affidatario oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi

prestati, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti sul territorio, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Consiglio per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Consiglio, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi da completare da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Affidatario inadempiente medesimo;

- b) ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Affidatario inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per il Consiglio per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilizzazione delle prestazioni di servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione dei servizi alla data prevista dal contratto originario.

Art. 66 – Recesso

1. Il Consiglio può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il

Consiglio prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità degli stessi.

4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione il Consiglio ha l'obbligo di recedere dal contratto.
5. Nel caso di affidamento "in house" dei servizi oggetto della presente procedura e costituzione della Società in house, il Consiglio di Bacino Verona Nord ed i singoli Comuni potranno recedere, in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi, dall'accordo quadro e dai singoli contratti esecutivi, senza che l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria, fermo l'obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite. L'Affidatario, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto in debita considerazione anche questa facoltà di recesso.

Art. 67 – Clausola di subentro

1. Tutti i contratti stipulati dall'Affidatario con obbligazioni verso terzi e attinenti all'affidamento regolato dal presente Capitolato devono includere una clausola che riservi, ad un eventuale altro soggetto individuato dal Consiglio, la facoltà di sostituirsi all'Affidatario in caso di risoluzione o cessazione del contratto di servizio.

Art. 68 – Controversie

1. Le vertenze che avessero a sorgere tra il Consiglio e l'Affidatario, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno risolte in via preferenziale attraverso lo strumento della transazione ex art. 208 del Codice, in caso di inefficacia di tale strumento e nel caso di applicabilità si ricorrerà all'accordo bonario sulla base delle procedure di cui all'art. 206 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in caso di mancata risoluzione della controversia ovvero in caso di inapplicabilità delle procedure di cui sopra, la risoluzione della controversia sarà demandata alla pronuncia del Giudice Ordinario del Tribunale di Verona.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. La sede per la risoluzione delle controversie di cui al presente articolo è quella del Consiglio.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Consiglio.

Art. 69 – Riferimento alla legge e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia all'atto della stipula del relativo contratto. In caso di superamento delle disposizioni normative o regolamentari richiamate nei documenti di gara, si applicherà la normativa vigente alla data di avvio della procedura, anche in assenza delle espresse diciture "*e successive modifiche ed integrazioni*" o "*e ss.mm.ii*" o "*e s.m.i*". Ogni riferimento al D.Lgs. 50/2016, si dovrà intendere superato dall'eventuale intervenuta efficacia del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), in caso di avvio della procedura successivo al 1° di luglio 2023.
2. L'Affidatario ha altresì l'obbligo di osservare, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, anche tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati durante il corso di validità del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze, specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la gestione dei rifiuti, il codice dei contratti pubblici, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento. Si intendono in ogni caso applicabili, le disposizioni normative che etero-integrano automaticamente i documenti di gara per conforme orientamento normativo o giurisprudenziale.
3. L'Affidatario è tenuto, inoltre, a rispettare ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere dal Consiglio.